

PAT 2013  **COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

Piano di Assetto del Territorio
Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

Norme Tecniche

**Approvato in
Conferenza di Servizi
del 01/10/2014**



Adottato con D.C.C. n. 16 del 23/04/2013

Approvato in Conferenza di Servizi del 01/10/2014

Gruppo di lavoro

PROGETTISTI

Urb. Raffaele Gerometta
Urb. Daniele Rallo
Urb. Valeria Polizzi

CONTRIBUTI SPECIALISTICI

Dott. Amb. Lucia Foltran
Ing. Erika Grigoletto
Ing. Elettra Lowenthal
Dott. For. Marco Pianca
Ing. Lino Pollastri
Geol. Eros Tomio
Urb. Fabio Vanin



PAT 2013  **COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

Mauro Dal Zilio
Il Sindaco

Giulio Sartor
Il Vice Sindaco

Arch. Andrea Sancassani
Il Responsabile Servizio Urbanistica

Dott. Giampietro Cescon
Il Segretario Comunale

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI	3
Art. 1 – Finalità, obiettivi generali, contenuti	3
Art. 2 – Elaborati del PAT	4
Art. 3 – Efficacia ed attuazione	6
TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI	7
Art. 4 – Perequazione urbanistica	7
Art. 5 – Credito edilizio	9
Art. 6 – Compensazione urbanistica	11
Art. 7 – Schede progettuali	12
Art. 8 – Schede puntuali	14
Art. 9 – Accordi tra soggetti pubblici e privati	15
Art. 10 – Azioni strategiche	16
TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	17
Parte I: Vincoli	17
Art. 11 – Vincolo paesaggistico e Monumentale D.Lgs 42/04, ex L. 431/85, ex L. 1089/39 e L.1497/39	17
Art. 12 – Vincolo Sismico	19
Art. 13 – Siti di Interesse Comunitario e Zone di protezione speciale	20
Parte II: Pianificazione di livello superiore	22
Art. 14 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso	22
Art. 15 – Ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	23
Art. 16 – Zone umide	25
Art. 17 – Misure di tutela idraulica ed aree a rischio idraulico	26
Art. 18 – Contesti figurativi P.T.C.P.	30
Art. 19 – Aree a rischio archeologico	31
Art. 20 – Centri storici	32
Parte III: Altri elementi	33
Art. 21 – Discariche	33
Art. 22 – Cave	34
Art. 23 – Pozzi e Depuratore	35
Art. 24 – Servitù idraulica idrografia	37
Art. 25 – Viabilità	38
Art. 26 – Ferrovia	39
Art. 27 – Reti tecnologiche principali	40
Art. 28 – Cimiteri	41
Art. 29 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	42
Art. 30 – Allevamenti zootecnici	43
Art. 31 – Zone di tutela aeroporto	45
TITOLO IV: INVARIANTI	46
Art. 32 – Invarianti di natura paesaggistica	46
Art. 33 – Invarianti di natura ambientale	47
Art. 34 – Invarianti di natura storico-monumentale	49
TITOLO V: FRAGILITÀ	50
Art. 35 – Compatibilità geologica ai fini edificatori	50
Art. 36 – Aree esondabili o a ristagno idrico	52
TITOLO VI: TRASFORMABILITÀ	53
Parte I: Azioni strategiche	53
Art. 37 – Urbanizzazione consolidata	53
Art. 38 – Area produttiva ampliabile	54
Art. 39 – Aree produttive non ampliabili	56
Art. 40 – Edificazione diffusa	57
Art. 41 – Aree di riqualificazione e riconversione	58
Art. 42 – Opere incongrue	59
Art. 43 – Elementi di degrado	60
Art. 44 – Contesti territoriale destinati alla realizzazione di programmi complessi	61
Art. 45 – Limiti fisici alla nuova edificazione	62
Art. 46 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo	63
Art. 47 – Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza esistenti e di progetto	64
Art. 48 – Infrastrutture di maggior rilevanza esistenti e di progetto	65

Art. 49 – Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto	67
Parte II: Valori e tutele	69
Art. 50 – Ambiti territoriali cui attribuire valori di tutela, riqualificazione e valorizzazione	69
Art. 51 – Ville Venete, manufatti di archeologia industriale, contesti figurativi	70
Art. 52 – Ambito agricolo	71
Art. 53 – Rete ecologica	73
Art. 54 – Fasce di tutela idrografia principale	76
TITOLO VII: FORMAZIONE DEI PI	77
Art. 55 – Norme specifiche per il PI	77
Art. 56 – Norme specifiche per le A.T.O. e per la S.A.U.	79
Art. 57 – Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del P.A.T. in rapporto alla V.A.S.	80
Art. 58 – Accorgimenti e misure di mitigazione e compensazione in riferimento V.A.S.	83
Art. 59 – Indicazioni e prescrizioni emerse nello studio di Valutazione di Incidenza	89
Art. 60 – Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive	92
Art. 61 – Localizzazione delle strutture di vendita	93
TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA	94
Art. 62 – Approvazione del PAT	94
Art. 63 – Misure di salvaguardia	95
ELENCO ABBREVIAZIONI	96
ALLEGATO A: AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	97
ATO 1 – Quinto di Treviso	98
ATO 2 – Santa Cristina	99
ATO 3 – Polo produttivo	100
ATO 4 – Ambito agricolo	101
ALLEGATO B: AZIONI STRATEGICHE	102
1. Riorganizzazione della viabilità di attraversamento del centro storico	103
2. Linee preferenziali di sviluppo insediativo da concertare con il Parco del Sile	105
3. Collegamento con il Fiume Sile	107
ALLEGATO C – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	110
Art. 1 – Premessa	110
Art. 2 – Elenco Accordi	111
ACCORDO pubblico-privato ai sensi ARTICOLO 6 LEGGE REGIONALE N. 11/2004	112
1. Premesse	115
2. Fasi procedimentali e attuative	115
3. Oggetto	115
4. Vincoli	117
5. Trasferimenti	118
6. Risoluzione	118
7. Allegati	118
ALLEGATO A – Estratto mappa catastale	120
ALLEGATO B – Estratto PRG	121
ACCORDO pubblico-privato ai sensi ARTICOLO 6 LEGGE REGIONALE N. 11/2004	122
1. Premesse	125
2. Oggetto	125
3. Obblighi del Comune relativi al PAT	126
4. Obblighi del Comune relativi al PI	126
5. Obbligazione della Parte Privata	126
6. Vincoli	127
7. Trasferimenti	127
8. Risoluzione	127
ALLEGATO A – Estratto mappa catastale	128
ALLEGATO B – Estratto PRG	129

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI

1. Il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) del Comune di Quinto di Treviso si articola in disposizioni strutturali, contenute nel presente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).
2. Il P.A.T. del Comune di Quinto di Treviso norma le trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio del Comune di Quinto di Treviso in attuazione alle prescrizioni e alle direttive della LR n. 11/2004 avendo come finalità la salvaguardia e la tutela del territorio in tutte le sue declinazioni.
3. In applicazione della normativa nazionale e regionale vigente e ai Piani di carattere sovraordinato (regionale, provinciale e di settore), e secondo gli obiettivi del Documento Preliminare approvato dalla Giunta Comunale, il P.A.T. detta regole per le trasformazioni del suolo, dell'edificato consolidato, delle infrastrutture e dell'ambiente naturale.

ART. 2 – ELABORATI DEL PAT

1. Gli elaborati costitutivi del P.A.T. sono:

ELABORATI CONOSCITIVI

1 – PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

- *Elab. 01 Tav. 1.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA. P.T.R.C. del Veneto* scala varie
- *Elab. 02 Tav. 1.2 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA. P.T.C.P. di Treviso* scala 1:50.000
- *Elab. 03 Tav. 1.3 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.
P.A. del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile* scala 1:10.000

2 – PIANIFICAZIONE COMUNALE

- *Elab. 04 Tav. 2.1 PIANIFICAZIONE COMUNALE. Mosaico PRG Comuni limitrofi* scala 1:25.000
- *Elab. 05 Tav. 2.2 PIANIFICAZIONE COMUNALE. Stato di attuazione delle zone C2 e D2* scala 1:10.000
- *Elab. 06 Tav. 2.3 PIANIFICAZIONE COMUNALE. Stato di attuazione delle zone F* scala 1:10.000

3 – CARTOGRAFIA

- *Elab. 07 Tav. 3.1 CARTOGRAFIA. Carta Tecnica Regionale - Aggiornamento al 2010* scala 1:10.000
- *Elab. 08 Tav. 3.2 CARTOGRAFIA. Carte storiche* scala 1:25.000

4 – SISTEMI

- *Elab. 09 Tav. 4.1 SISTEMA AMBIENTALE. Sistemi ecorelazionali* scala 1:10.000
- *Elab. 10 Tav. 4.2 SISTEMA AMBIENTALE. Evoluzione storica del paesaggio* scala 1:25.000
- *Elab. 11 Tav. 4.3 SISTEMA INSEDIATIVO. Rapporto di copertura esistente* scala 1:10.000
- *Elab. 12 Tav. 4.4 SISTEMA INSEDIATIVO. Indici di edificabilità esistenti* scala 1:10.000
- *Elab. 13 Tav. 4.5 SISTEMA RELAZIONALE. Infrastrutture per la mobilità* scala 1:25.000

5 – ANALISI AGRONOMICHE

- *Elab. 14 Tav. 5.1 ANALISI AGRONOMICHE. Uso del Suolo – Aggiornamento al 2010* scala 1:10.000
- *Elab. 15 Tav. 5.2 ANALISI AGRONOMICHE. Superficie Agricola Utilizzata (SAU)* scala 1:10.000
- *Elab. 16 Tav. 5.3 ANALISI AGRONOMICHE. Tipo e capacità d'uso dei suoli* scala 1:10.000
- *Elab. 17 Tav. 5.4 ANALISI AGRONOMICHE. Carta del paesaggio* scala 1:10.000

6 – ANALISI GEOLOGICHE

- *Elab. 18 Tav. 6.1 ANALISI GEOLOGICHE. Carta geomorfologica* scala 1:10.000
- *Elab. 19 Tav. 6.2 ANALISI GEOLOGICHE. Carta geolitologica* scala 1:10.000
- *Elab. 20 Tav. 6.3 ANALISI GEOLOGICHE. Carta idrogeologica* scala 1:10.000

ELABORATI PROPOSITIVI

ELABORATI GRAFICI

- *Elab. 21 Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale* scala 1:10.000
- *Elab. 22 Tav. 2 Carta delle Invarianti* scala 1:10.000
- *Elab. 23 Tav. 3 Carta delle Fragilità* scala 1:10.000
- *Elab. 24 Tav. 4.1 Carta delle Trasformabilità* scala 1:10.000
- *Elab. 25 Tav. 4.2 Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)* scale varie
- *Elab. 26 Tav. 5 Riorganizzazione della viabilità di attraversamento del centro storico* scala 1:2.000

ELABORATI DESCRITTIVI

- *Elab. 27 Dossier partecipazione*
- *Elab. 28 Relazione tecnica*
- *Elab. 29 Relazione di progetto*
- *Elab. 30 Norme Tecniche*
- *Elab. 31 Dimensionamento*

ELABORATI DI VALUTAZIONE

- *Elab. 32 Relazione geologica*
- *Elab. 33 Relazione sullo stato agroambientale del paesaggio*
- *Elab. 34 Compatibilità idraulica*
 - All. A – Compatibilità Idraulica - Sottobacini ed inquadramento fotografico* *scala 1:10.000*
 - All. B - Compatibilità idraulica - Criticità idrauliche e trasformazioni di piano* *scala 1:10.000*
- *Elab. 35 VAS Rapporto Ambientale*
 - All. A - Quadro di riferimento ambientale per le trasformazioni del territorio*
AMBIENTE ARIA *scala 1:10.000*
 - All. B - Quadro di riferimento ambientale per le trasformazioni del territorio*
AMBIENTE ACQUA *scala 1:10.000*
 - All. C - Quadro di riferimento ambientale per le trasformazioni del territorio*
SUOLO E PAESAGGIO *scala 1:10.000*
 - All. D - Quadro di riferimento ambientale per le trasformazioni del territorio*
PRG DEI COMUNI LIMITROFI *scala 1:10.000*
- *Elab. 36 VAS Sintesi non tecnica*
- *Elab. 37 Valutazione di Incidenza*
 - All. A - Valutazione delle interferenze del Progetto con il Sito Rete Natura 2000* *scala 1:10.000*

ELABORATI INFORMATICI

- *Elab. 38 CD Quadro Conoscitivo*
- *Elab. 39 Rapporto sulla struttura dati e informazioni*

2. Tra gli elaborati costituenti del P.A.T., come elencati al precedente comma 1 del presente Articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:

- *Elab. 21 Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale* *scala 1:10.000*
- *Elab. 22 Tav. 2 Carta delle Invarianti* *scala 1:10.000*
- *Elab. 23 Tav. 3 Carta delle Fragilità* *scala 1:10.000*
- *Elab. 24 Tav. 4.1 Carta delle Trasformabilità* *scala 1:10.000*
- *Elab. 25 Tav. 4.2 Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)* *scale varie*
- *Elab. 30 Norme Tecniche*
- *Elab. 31 Dimensionamento*

ART. 3 – EFFICACIA ED ATTUAZIONE

1. Il Piano Regolatore Generale vigente di cui alla LR n. 61/1985 approvato con delibere di Giunta Regionale n. 3047 del 29.10.2002 e n. 2898 del 03.10.2003 e successive Varianti, all'entrata in vigore del presente P.A.T., assume valore di P.I..
2. Il PAT detta regole e limiti cui devono attenersi i P.I. che individuano e disciplinano gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità
3. Al fine della attuazione dei contenuti delle previsioni del P.A.T., le presenti NT sono suddivise in:
 - a) contenuti e finalità: volte a fissare obiettivi da raggiungere riconoscendo al P.I. e agli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione dei contenuti;
 - b) direttive: disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione del P.I. e degli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore;
 - c) prescrizioni: disposizioni che hanno diretta efficacia sui beni disciplinati regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI

ART. 4 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 35.

DEFINIZIONE

2. La perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica nelle aree destinate alle trasformazioni tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
4. La perequazione urbanistica si concretizza con la cessione gratuita al Comune di aree e/o opere in misura direttamente proporzionale al plus-valore economico derivante dalla variazione di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento. Per plus-valore economico, ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intende la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di produzione.
5. Modalità diverse da quelle specificate al presente comma potranno essere definite dal Comune al fine di assumere nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'Art. 5 della L.R. n. 11/2004, senza procedere ad una variante al P.A.T., previa la predisposizione di un P.U.A. che assuma i contenuti e l'efficacia di un Programma Integrato di cui all'Art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzare dallo stesso per:
 - a. realizzazione di Opere Pubbliche;
 - b. realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - c. realizzazione di parchi e boschi urbani e rurali, fasce boscate ed altri interventi di piantumazione e riqualificazione ambientale con funzioni ricreative e paesaggistiche;
 - d. trasferimento dei diritti edificatori generati dal credito edilizio e dalle compensazioni urbanistiche riguardanti il trasferimento di attività economiche e/o la delocalizzazione di fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico, come previsto nelle presenti Norme Tecniche (NT).
7. L'Amministrazione Comunale può concedere la monetizzazione delle aree da cedere ai fini perequativi sulla base del principio dell'equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi a quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 6 del presente Articolo.

ATTUAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA

8. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della perequazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) i Comparti Urbanistici;
 - d) gli atti di programmazione negoziata.
9. Il P.I. individuerà le aree interessate dalla perequazione urbanistica e le modalità di attuazione definendo le specifiche destinazioni d'uso, i parametri urbanistici e la quota di aree e la tipologia di opere da cedere al Comune sulla base di:
 - a) indirizzi e prescrizioni riportati nelle presenti Norme Tecniche (NT);
 - b) condizioni di fatto inerenti la localizzazione e le qualità specifiche delle singole aree articolate a titolo indicativo in:

- aree già destinate a usi urbani a maggiore o minore densità;
 - aree già destinate alle attività produttive;
 - aree dismesse o sottoutilizzate;
 - aree agricole con maggiore o minore vocazione alla trasformazione edificatoria;
 - aree di rilevante qualità ambientale;
- c) condizioni di diritto inerenti le destinazioni d'uso previste dal PRGC vigente alla data di approvazione del primo P.A.T. per le singole aree articolate, a titolo indicativo, in:
- aree destinate alla residenza;
 - aree destinate alla produzione;
 - aree destinate a standard non attuati;
 - aree destinate all'agricoltura;
 - aree destinate alla riqualificazione urbana.
10. Le ZTO individuate nel P.I., articolate in ambiti unitari di progettazione e attuazione, potranno riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non contigue, che tuttavia concorreranno alla organizzazione di parti di città, di quartiere o di territorio secondo un progetto coordinato.
11. Per ogni ambito di perequazione urbanistica, precisamente individuato dal PI, dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale, come definita al successivo Art. 7 delle presenti NT, che definisca:
- a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - c) i parametri dimensionali nel rispetto dei limiti del dimensionamento previsti dal PAT;
 - d) lo schema metaprogettuale per l'assetto complessivo dell'area, con indicate le aree per gli edifici, le destinazioni d'uso, la rete viaria, gli spazi di sosta e parcheggio, le aree da riservare a servizi e verde pubblico, le aree destinate a superficie pubblica.
12. I P.U.A., i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione, le opere e le aree e/o da cedere al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture. Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di P.U.A. di iniziativa pubblica. Il Comune ha la facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I..

ART. 5 – CREDITO EDILIZIO

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 36, Art. 37. Art. 39

DEFINIZIONE

2. Il credito edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che, a titolo esemplificativo, provvedono:
 - a) al trasferimento delle attività economiche collocate fuori zona;
 - b) alla demolizione di opere incongrue;
 - c) all'eliminazione di elementi di degrado;
 - d) agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità;
 - e) alla realizzazione degli interventi di interesse pubblico.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.

ATTUAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO

4. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto del credito edilizio attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (PI);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
 - c) gli accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) gli accordi di programma.
5. Il P.I. individua la quota di edificabilità generata dagli interventi descritti al comma 2 del presente Articolo e le aree da riservare al credito edilizio.
6. Il P.I., oltre a quanto previsto nel P.A.T., può individuare ulteriori ambiti e immobili incongrui sui quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio nell'ambito delle seguenti categorie esemplificative:
 - a) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti, ne risultano in contrasto;
 - b) elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
 - c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
 - d) completamento e razionalizzazione della rete viaria, quali la sistemazione ed allargamento di incroci stradali, adeguamento di tratti stradali, realizzazione di nuove strade, etc.;
 - e) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all'allevamento zootecnico, dagli annessi rustici, dagli insediamenti produttivi fuori zona, etc.;
 - f) interventi riguardanti elementi in contrasto rispetto alla realizzazione della rete ecologica;
 - g) aree in cui la destinazione pubblica è preminente.
7. Gli ambiti e gli immobili individuati dal P.I. che potranno dar luogo al riconoscimento del credito edilizio, non potranno riguardare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.
8. Per ogni ambito che genera credito edilizio, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale che definisca:
 - a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi del P.I.;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - c) l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto di:

- tipologia e destinazione d'uso dell'immobile;
- micro zona catastale di appartenenza;
- vetustà;
- stato di conservazione;
- interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile.

ART. 6 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 37.

DEFINIZIONE

2. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione dell'area oggetto di vincolo all'Amministrazione, in alternativa all'indennizzo.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della compensazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
4. La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata per quantità e destinazioni d'uso, sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi.

ATTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA

5. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della compensazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - a) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - b) gli Atti di programmazione negoziata;
 - c) la progettazione delle Opere pubbliche.
6. Il PI determinerà la quota di edificabilità da riservare per finalità compensative negli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo individuati dal P.A.T..

ART. 7 – SCHEDE PROGETTUALI

DEFINIZIONE

1. Per alcune zone particolarmente significative, oggetto di perequazione urbanistica e credito edilizio, il P.I. può definire delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 1:1000) dove le indicazioni urbanistiche sono specificate con maggiore dettaglio.

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Le Schede Progettuali sono finalizzate ad indirizzare la progettazione edilizia, ambientale e la pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato.
3. Le schede progettuali potranno interessare, a titolo esemplificativo, i seguenti temi:
 - a) aree agricole e residenza
 - utilizzazione delle frange urbane a verde naturalistico con funzione di filtro;
 - limitazione dell'impatto determinato dalla riduzione di suolo agricolo, ricorrendo ad opere di compensazione;
 - incentivazione alla permanenza degli agricoltori nelle aree marginali e difficili;
 - realizzazione di barriere verdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico;
 - creazione di fasce tampone e di siepi riparali;
 - incentivazione al recupero di testimonianze storiche;
 - miglioramento della dotazione di naturalità negli ambiti estensivi specializzati;
 - incentivazione alla demolizione degli edifici realizzati in fronte alle strade statali, regionali e provinciali (anche quelli realizzati in fascia fluviale e in prossimità di zone sensibili);
 - incentivazione alla demolizione degli edifici costruiti in zona agricola e formazione di un credito edilizio da realizzare in aree urbanizzate definite dal Comune;
 - b) aree agricole e aspetti naturalistici/paesaggistici
 - valorizzazione del territorio agroforestale;
 - creazione di corridoi di connessione;
 - creazione di aree di completamento della rete ecologica;
 - creazione di varchi;
 - recupero di aree degradate potenzialmente idonee (ad es. le aree sterili e le cave dismesse, che ricadono interamente o anche parzialmente nelle core areas);
 - incentivazione per l'utilizzo dell'agricoltura biologica da utilizzare in zone naturalistiche e particolarmente sensibili e per l'attivazione di colture intercalari di copertura;
 - incentivazione delle coltivazioni tradizionali;
 - gestione dei reflui zootecnici, con impianti di depurazione adeguati per il trattamento delle deiezioni animali;
 - incentivazione per la realizzazione di fasce filtro sulle sponde dei fiumi;
 - definizione dei valori di qualità ambientale sulla base dei principi dell'ecologia del paesaggio;
 - connessione dei beni culturali e paesaggistici in una rete di corridoi ecologici, percorsi della memoria, itinerari turistici etc. che sostengano la fruizione, dei siti "minori";
 - incentivazione interventi di dismissione e demolizione di preesistenze abitative e produttive improprie e loro convergenza verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - contenimento dell'espansione delle "frange urbane";
 - c) aree produttive
 - riduzione dell'impatto e mitigazione degli interventi (buffer ecologici, coperture vegetali, sistemi ecologici ed aree verdi) per sostenere la multifunzionalità delle aree produttive;
 - mitigazione ambientale (es. superficie da piantumare rapportata alla superficie coperta) finalizzata a minimizzare gli impatti;
 - riorganizzazione delle attività economiche disperse sul territorio, in particolare quelle ubicate nelle aree di piccola dimensione favorendo la riagggregazione in aree idonee costituendo comparti, forniti di adeguati servizi e strutture alle aziende;

- riconversione delle attività dismesse ad altri usi, più compatibili con la loro localizzazione;
- miglioramento servizi per il personale delle aziende: mense, asili, etc;
- densificazione delle aree produttive esistenti per ridurre il consumo di suolo;
- proposizione di strutture con maggiore flessibilità di utilizzo, minore durata temporale, e maggiore qualità architettonica;
- eliminazione degli esuberi realizzati utilizzando incentivi economici quali il credito edilizio, o mediante la trasformazione ed il cambio d'uso;
- valutazione della soglia di tolleranza delle attività isolate, nei confronti di altre funzioni limitrofe.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

4. Nelle Schede Progettuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari mentre gli schemi organizzativi sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni compositive per la progettazione delle aree.
5. All'interno dei perimetri delle Schede Progettuali gli interventi previsti sono subordinati alla redazione di un P.U.A. di iniziativa pubblica o privata, secondo le prescrizioni contenute nel P.I.. L'Amministrazione Comunale può, previa diffida ai proprietari inadempienti, dare attuazione a quanto previsto dalla Scheda Progettuale, approvando d'ufficio il P.U.A. e formando il comparto edificatorio, oppure espropriando le sole aree aventi destinazione a servizi.

ART. 8 – SCHEDE PUNTUALI

DEFINIZIONE

1. Per alcuni fabbricati e manufatti rilevanti per la loro specifica destinazione d'uso o per la particolare ubicazione e caratteristiche storico/architettonica e per gli elementi di interesse ambientale il P.I. elabora delle Schede Puntuali dove le indicazioni del Piano sono specificate con maggiore dettaglio.

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Le Schede Puntuali sono finalizzate ad indirizzare la dismissione, trasformazione e recupero dei fabbricati, manufatti ed elementi rientranti nelle fattispecie già oggetto delle Leggi Regionali:
 - a) n. 80/1980;
 - b) n. 24/1985;
 - c) n. 61/1985;
 - d) n. 11/1987.o in altre casistiche individuate in sede di elaborazione del PI.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

3. Nelle Schede Puntuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari.

ART. 9 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 6.

DEFINIZIONE

2. L'Accordo tra soggetti pubblici e privati è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla LR n. 11/2004, l'AC può assumere nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

3. I tempi e le modalità per la conclusione degli Accordi definiti al precedente comma 2 del presente Articolo sono i seguenti:
 - a) l'Amministrazione Comunale rende nota la possibilità (attraverso avvisi pubblici e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel P.I. proposte di accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
 - b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di accordo pubblico con i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e dati del soggetto proponente;
 - oggetto dell'accordo esplicitato con elaborati grafici;
 - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di accordo si propone di soddisfare;
 - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di accordo;
 - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 - c) l'AC raccoglie tutte le proposte di accordo e le presenta al Consiglio Comunale per un esplicito giudizio di merito;
 - d) le proposte di accordo che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del P.I. e saranno soggette alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. Gli accordi vengono recepiti con il provvedimento di adozione del P.I. e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla L.R. n. 11/2004 e dalle presenti NT, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

ART. 10 – AZIONI STRATEGICHE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Tavola n. 5 “Riorganizzazione della viabilità di attraversamento del centro storico”

DEFINIZIONE

2. Il P.A.T. individua i temi, le opere, gli interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza per il territorio di comunale e li classifica mediante specifiche “Azioni strategiche”.
3. Le Azioni Strategiche rappresentano il quadro di riferimento e di indirizzo per la redazione del P.I. che dovrà, congiuntamente agli altri strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione di competenza dell’Amministrazione Comunale declinare le azioni e determinare i tempi, le modalità ed il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la loro implementazione.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il presente Articolo, il successivo Allegato B “Azioni Strategiche” alle presenti NT e le Tavole di progetto collegate richiamate nel presente Articolo non hanno valore prescrittivo ma sono finalizzate a suggerire possibili soluzioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti per i diversi ambiti territoriali.

TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PARTE I: VINCOLI

ART. 11 – VINCOLO PAESAGGISTICO E MONUMENTALE D.LGS 42/04, EX L. 431/85, EX L. 1089/39 E L.1497/39

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Artt. 10, 11, 12, 134, 136, 142

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
3. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono:
 - a) le aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’Art. 136 D.Lgs 42/2004 (ex L. 1497/39):
 - il corso del Fiume Sile;
 - il Parco di Villa Ciardi a Quinto;
 - b) i vincoli paesaggistici sui corsi d’acqua ai sensi dell’Art. 142, lett. c) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985):
 - il Fiume Sile
 - Roggia Cervara di Corno o Piovega;
 - c) i territori coperti da boschi ai sensi dell’Art. 142, lett. g) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985);
 - d) i vincoli monumentali sugli immobili ai sensi del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1089/1939):
 - Villa Ciardi (Domus Nostra);
 - Villa Memo - Giordani, Valeri;e gli immobili richiamati dall’Art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 la cui esecuzione risalgono ad oltre settanta anni.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004:
 - a) il vincolo paesaggistico sul corso del Fiume Sile, dichiarato di notevole interesse pubblico con D.G.R. n. 2077 del 22.06.1999;
 - b) i corsi d’acqua di cui al comma precedente, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ad esclusione delle aree che erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee A e B alla data del 27 giugno 1985 (D.Lgs n. 312) ;
 - c) le zone boscate;
 - d) gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs 42/2004 e gli immobili vincolati ai sensi dell’Art. 4 ex L. 1089/1939 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti.

DIRETTIVE

5. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
6. Il P.I., in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori monumentali e paesaggistici degli elementi oggetto di vincolo, precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica quali:
 - a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

- b) la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T. e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del D.Lgs 42/2004 e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".

ART. 12 – VINCOLO SISMICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.M. 14 gennaio 2008, Norme tecniche per le costruzioni.
2. O.P.C.M. 3274/2003
3. O.P.C.M. 3519/2006
4. D.G.R.V. n. 71/2008
5. D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008
6. Legge Regionale n. 13/2004
7. Legge Regionale n. 38/2004

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

8. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

9. La classificazione sismica del territorio comunale è finalizzata a disciplinare la progettazione e costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza degli interventi di adeguamento su edifici esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio comunale è classificato sismico in Zona 3 dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto, in applicazione del disposto dell’Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003.
11. Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le situazioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma.

ART. 13 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
2. Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE.
3. DPR n. 357 del 08.09.1997.
4. DPR n. 120 del 120.03.2003.
5. DM del 03.04.2000.
6. LR n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
7. DPGR del 18 maggio 2005, n. 241.
8. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

9. Tavola n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale".
10. Le aree evidenziate a titolo ricognitivo nella Tavola 01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" corrispondono a:
 - a) Sito di Interesse Comunitario IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest";
 - b) Zona di Protezione Speciale IT3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina".

CONTENUTI E FINALITÀ

11. Il SIC IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest" e la ZPS IT3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina" riguardano dei tratti di corsi d'acqua di pianura a dinamica naturale, caratterizzati da sistemi di popolamenti fluviali spesso compenetranti, tipici di acque lente. Dal punto di vista floristico si rileva la presenza di:
 - a) paludi;
 - b) torbiere e praterie igrofile;
 - c) canneti e boschi ripariali;
 - d) boschi idrofilii e frammenti di bosco planiziale a querceto misto.L'area è di fondamentale importanza per alcuni ciconiformi, per i rallidi e come zona di corrente migratoria nord-sud.

DIRETTIVE

12. Il PI assume e fa propri alcuni degli obiettivi di conservazione inerenti le componenti biotiche delle aree SIC e ZPS. In particolare:
 - a) la tutela di:
 - avifauna nidificante, svernate e migratrice;
 - avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale;
 - ambienti dei corsi d'acqua e aree contermini, miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale;
 - b) la conservazione del paesaggio agrario tradizionale e dei suoi elementi più tipici;
 - c) la conservazione, il miglioramento o ripristino dei prati umidi e la regolamentazione delle attività antropiche;
 - d) la riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli;
 - e) il miglioramento e la creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all'interno del sito;
 - f) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione o di attività antropiche diverse.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. Nell'ambito ed in prossimità del SIC e della ZPS, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, delle norme

nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 3173 del 10 Ottobre 2006.

14. Nell'ambito del SIC e della ZPS, identificati dal PTCP di Treviso come "aree nucleo" per la costruzione della rete ecologica provinciale, è vietato, salvo che in motivate situazioni da assoggettare comunque a Valutazione di Incidenza:
- a) illuminare i sentieri a distanza superiore a ml 500 dal perimetro dei centri abitati, e a ml 200 dalle case sparse e dai nuclei abitati;
 - b) formare nuovi sentieri;
 - c) realizzare nuove edificazioni sparse;
- sono invece ammessi gli interventi relativi alla:
- d) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica;
 - a) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
 - b) riqualificazione degli ecosistemi esistenti;
 - c) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
 - d) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
 - e) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
 - f) realizzazione di siepi e fasce boscate.

PARTE II: PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

ART. 14 – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TREVISO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Il Comune attraverso il P.A.T. e gli altri strumenti urbanistici e di settore persegue le finalità definite dal P.T.C.P. riguardanti la:
 - a) la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
 - b) la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;
 - c) la tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica;
 - d) l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
 - e) la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico.
3. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004, il P.A.T.:
 - a) recepisce le direttive e prescrizioni del P.T.C.P.;
 - b) sottopone a specifica analisi e valutazione ogni elemento rilevato dalla cartografia di PTCP precisandone e ridefinendone se del caso le aree interessate.

DIRETTIVE

4. Il P.I. recepisce le direttive previste dalle Norme Tecniche del P.T.C.P..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Il P.I. deve conformarsi e dare attuazione alle prescrizioni previste dalle Norme Tecniche del P.T.C.P..

ART. 15 – AMBITO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 8 del 28/01/1991.
2. Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

4. L'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile coincide con il perimetro del Parco Naturale definito dal P.A. individuato ai sensi dell'Art. 3 della LR n. 8/91. I contenuti e le finalità sono quelli previsti dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Fiume Sile e della Variante di adeguamento del PRGC allo stesso Piano Ambientale.
5. La Tavola n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia le aree individuate ai sensi del precedente comma 1 del presente Articolo.

DIRETTIVE

6. Il P.A.T. demanda alla Variante di adeguamento del P.I. al Piano Ambientale il recepimento delle direttive previste dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale (P.A.) del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con particolare riferimento a:
 - a) identificare e salvaguardare gli edifici e il complesso degli elementi costituenti testimonianza significativa del paesaggio agrario;
 - b) riconoscere e tutelare i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide e simili) e prevedere interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che favorisca la formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario;
 - c) individuare idonei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri per il collegamento di emergenze storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevedere il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;
 - d) individuare gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado e prevedere gli ambiti entro cui prescrivere la riqualificazione dei luoghi e l'eliminazione degli elementi detrattori subordinatamente all'approvazione di un PUA, anche mediante ricorso alla compensazione ed al credito edilizio;
 - e) individuare e tutelare gli elementi minori quali, siepi, filari, stagni;
 - f) prevedere interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree – arbustive e fasce boscate;
 - g) individuare e dettagliare il perimetro delle fasce di rispetto indicate dal Piano Ambientale lungo il Fiume Sile (1^a fascia di 5 metri dal limite demaniale del fiume Sile, considerata di pregio naturalistico, dove è sostanzialmente esclusa la realizzazione di edifici e recinzioni; 2^a fascia di 15 metri dal limite della 1^a fascia all'interno della quale sono imposte forti limitazioni agli interventi sull'edificato; 3^a fascia di 30 metri dal limite della 2^a fascia, nella quale vigono limitazioni parziali all'edificazione);
 - h) il PI perseguirà le finalità e gli indirizzi per le aree esterne al Parco di cui all'Art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale.
7. Tutti gli interventi da effettuare nell'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile sono regolamentati dal combinato disposto delle Norme Tecniche ed elaborati cartografici del P.A.T. e dalle Norme di Attuazione ed elaborati cartografici del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. In caso di discordanza, la disciplina del Piano Ambientale prevale su quella del P.A.T..

8. Il PI recepirà integralmente la disciplina del Piano Ambientale in tutti gli aspetti di dettaglio, al fine di adeguare compiutamente lo strumento urbanistico comunale al Piano sovraordinato.
9. Sugli allevamenti zootecnici e sulle peschiere localizzate all'interno del Parco del Sile sono ammessi gli interventi previsti dagli Artt. 36 bis e 42 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale e dalle schede di indirizzo e schede integrative di tipo "L" e "K".
10. Al fine di tutelare le risorse idriche superficiali e sotterranee afferenti al fiume Sile, il PAT deve tendere al miglioramento dei caratteri qualitativi della risorsa idrica e alla conservazione e/o incremento delle quantità disponibili nell'ambito del bacino idrografico del fiume, ai sensi dell'Art. 32 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale.

ART. 16 – ZONE UMIDE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Art. 21 delle Norme di Attuazione

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 1, “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni dell'Art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) contenente direttive e prescrizioni per le zone umide costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici.

DIRETTIVE

4. Il P.I. sulla base delle previsioni del P.T.R.C. e nel rispetto del presente P.A.T. persegue i seguenti obiettivi di salvaguardia:
 - a) conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
 - b) salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
 - c) gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e la riproduzione;
 - d) creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto.

ART. 17 – MISURE DI TUTELA IDRAULICA ED AREE A RISCHIO IDRAULICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, approvato con DCR n. 48 del 27 giugno 2007.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.
3. Piano di Tutela delle Acque Veneto.
4. DGRV 2948/2009

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
6. Tavola n. 3, "Carta della Fragilità"
7. Le aree individuate dal P.A.I. all'interno del territorio comunale in base al livello di pericolosità idraulica sono:
 - a) P3 – Aree a elevata pericolosità idraulica (Artt. 10 e 11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
 - b) P2 – Aree a media pericolosità idraulica (Artt. 10 e 12 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
 - c) P1 – Aree a moderata pericolosità idraulica (Art. 10 e 13 delle Norme di Attuazione del P.A.I.).Le aree evidenziate dal P.T.C.P. corrispondono a:
 - d) P1 – Aree a moderata pericolosità idraulica - da piene storiche (Art. 57 delle Norme Tecniche del P.T.C.P.);
 - e) P0 – Aree a ridotta pericolosità idraulica (Art. 57, Art. 58, Art. 59 e Art. 60 delle Norme Tecniche del P.T.C.P.).Le aree evidenziate dal P.A.T. corrispondono a:
 - f) P0 – Aree con difficoltà di smaltimento e ridotta pericolosità idraulica.

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Trattasi di normative valide per tutto il territorio Comunale e di particolari restrizioni per le aree individuate dal P.A.I., dal P.T.C.P. e da segnalazioni pervenute agli Uffici Tecnici Comunali, in relazione alla pericolosità idraulica ed alla frequenza di allagamento che li caratterizza. Il fine delle presenti norme è quello di non incrementare le condizioni di rischio idraulico.

DIRETTIVE

9. Il P.I. provvederà a precisare l'individuazione e la classificazione delle aree a rischio idraulico in armonia con il P.A.I. ed il P.T.C.P., verificando l'effettivo rischio idraulico residuo.
10. Il P.I. e tutti i P.U.A. dovranno, al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, contenere uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché il dimensionamento di dettaglio per ogni singolo intervento delle misure compensative necessarie a garantire l'invarianza idraulica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Sono vietati su tutto il territorio Comunale:
 - a) la realizzazione di fognature miste;
 - b) lo scarico di acque meteoriche in fognatura nera
 - c) la tombinatura, la chiusura e la copertura dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica incolumità o giustificate motivazioni di carattere igienico-sanitario o funzionale. In caso di pubblica incolumità la tombinatura deve comunque:
 - essere sottoposta a parere del Consorzio di Bonifica;
 - essere accompagnata da pratica che perfezioni l'occupazione demaniale o consortile;
 - avere una griglia grossolana removibile, con sfioratore laterale a monte della tombinatura;
 - recuperare il volume di invaso che si è venuto a perdere con la nuova impermeabilizzazione dovuta a strada o pista ciclabile mediante ricostruzione di un fossato superficiale parallelo a quello esistente; nei punti in cui vi siano recinzioni o altri manufatti che rendano difficoltosa la suddetta soluzione, si possono realizzare tubazioni interrato che devono avere quota di

- scorrimento circa 10 cm più bassa della quota del fossato afferente da monte; le tombinature devono essere limitate esclusivamente ai tratti in cui vi siano recinzioni o altri manufatti.
- essere in grado di convogliare la portata massima che transitava precedentemente nel fossato a cielo aperto ed avere diametro minimo di 80 cm, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
 - avere il nulla osta dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile per i territori interni al suo perimetro;
- d) le colmate ed i riempimenti delle zone depresse lungo i corsi d'acqua consortili da parte dei proprietari dei terreni;
- e) la piantumazione di alberi o la realizzazione di opere ed il deposito di materiali all'interno delle fasce di rispetto da corsi d'acqua, così come definite dal P.A.I. e dal R.D. 368/1904 e 523/1904 per i corsi d'acqua pubblici, come richiamato nell'art. 24 del presente apparato normativo in merito ai vincoli.
- f) la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2.000 mq, fatte salve le deroghe di legge di cui all'Art. 39, comma 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto.
12. È obbligatorio su tutto il territorio Comunale:
- a) prevedere, ove le condizioni lo consentano, lo scarico in ricettori superficiali o nel sottosuolo dei pluviali degli edifici;
 - b) impermeabilizzare eventuali vani interrati (ove consentiti), predisporre efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento, e predisporre aperture solo a quote superiori al piano di imposta
 - c) rispettare le modalità e le limitazioni indicate dall'Ente gestore (Consorzio di Bonifica o Genio Civile) per lo scarico nei fossati e corsi d'acqua delle portate di pioggia o depurate ;
 - d) realizzare parcheggi di tipo drenante, fatti salvi i casi specifici previsti dall'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque del Veneto;
 - e) separare e trattare le acque di prima pioggia per i casi previsti dall'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque del Veneto. Per i piazzali in cui –per estensione o tipologia- non si renda necessario il trattamento è comunque preferibile realizzare un pozzetto di calma a monte dello scarico, per favorire la sedimentazione dei materiali in sospensione;
 - f) per la viabilità di progetto inserire fossi di raccolta delle acque meteoriche, dimensionandoli in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata. Salvo che le verifiche di dettaglio dimostrino la necessità di misure più cautelative, va adottata per la nuova viabilità e per le nuove piste ciclabili una capacità di invaso minima dei fossi di guardia di 700 mc/ha di superficie impermeabilizzata; è obbligatorio altresì garantire la continuità idraulica fra i terreni ubicati a monte e quelli ubicati a valle della viabilità di progetto, realizzando tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati con diametro minimo 80 cm. Per le eventuali tombinature vale quanto previsto al comma 11
 - g) realizzare scarichi su corsi d'acqua superficiali solo a quote superiori al tirante medio del ricettore, in modo tale da evitare fenomeni di rigurgito. Qualora ciò non fosse altimetricamente possibile, lo scarico sarà garantito o coadiuvato da sistemi di sollevamento meccanico, tali da garantire comunque il limite di scarico di 10 l/s/ha e dotati di pompa di emergenza.
 - h) rispettare il *Regolamento per il controllo di deflusso delle acque* emanato dal Comune di Quinto di Treviso D.C.C. n. 6 del 10/04/2001.
 - i) richiedere il parere al Consorzio di Bonifica Piave per gli interventi che implicino impermeabilizzazioni superiori a 500 mq.
La richiesta del parere idraulico al Consorzio prima del rilascio del permesso di costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, dovrà essere accompagnata da una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, etc.).
 - j) Ottenere *Autorizzazione allo scarico* da parte dell'ente gestore della rete fognaria comunale qualora il ricettore delle portate meteoriche sia la fognatura meteorica.

- k) Per interventi che implicino impermeabilizzazioni superiori a 0.1ha predisporre, in accompagnamento ai progetti di intervento e trasformazione, una specifica relazione tecnica con il dimensionamento degli interventi proposti per la compensazione idraulica, dimensionando i volumi di compensazione idraulica come indicato nel capitolo 12 della Valutazione di Compatibilità Idraulica, rispettando quindi il limite allo scarico di 10 l/s/ha ed i valori minimi di dimensionamento di:

- 300 m³/ha nel caso di nuovi edifici residenziali
- 530 m³/ha per nuove costruzioni ad uso produttivo
- 700 m³/ha per strade e piste ciclabili

I volumi compensativi così dimensionati saranno preferibilmente a servizio di interi comparti urbani.

Nel dimensionamento dei volumi compensativi è ammesso:

- tener conto dell'infiltrazione profonda ottenibile con pozzi perdenti solo nei casi di profondità di falda maggiore di 5m, previa prova piezometrica in sito;
- tener conto dell'infiltrazione ottenibile con condotte forate o trincee drenanti solo nei casi di profondità di falda maggiore di 2 m, con franco di 1 m dal livello di falda di massima escursione, , previa prova piezometrica in sito.

Per la stima delle potenzialità di infiltrazione di pozzi, condotte o trincee drenanti si faccia riferimento ai metodi descritti al paragrafo 12.3 della Valutazione di Compatibilità Idraulica. In ogni caso la stima della porzione di portata così infiltrabile non può superare il 50% dell'aumento conseguente la trasformazione, o può raggiungere il 75% previo prove in sito ed innalzamento del tempo di ritorno a 200 anni, come da DGR 2948/2009;

I pozzi disperdenti andranno previsti nel numero di n. 1 ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata, con diametro interno minimo 1,5 m. e profondità 5,0 m., purchè esista un franco di almeno 2,0 m. tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura.

È opportuno che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove edificazioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a ciclo aperto o intubata, a mezzo di manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota di scorrimento pari alla quota di massimo invaso delle tubazioni.

- l) Per interventi che implicino impermeabilizzazioni superiori a 0.1 ha prevedere a monte dell'immissione nella rete di fognatura meteorica o dello scarico in corso d'acqua un manufatto di controllo a luce tarata con soglia sfiorante, facilmente ispezionabile e dotato di griglia removibile, del tipo schematizzato nel capitolo 12.4 della Valutazione di Compatibilità Idraulica;

- m) Mantenere lungo entrambi i lati dei canali di bonifica, con continuità, fasce di rispetto di:

- m. 10 per i canali emissari e principali, di cui m. 4 sono destinate esclusivamente da colture erbacee;
- m. 4 per i canali secondari, di cui m. 2 sono destinate esclusivamente da colture erbacee;
- m. 2 per gli altri canali, di cui m. 1 sono destinate esclusivamente da colture erbacee;

in funzione dell'importanza, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo, posto che la fascia di m. 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario;

- n) Ai sensi dell'Art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia compresa tra:

- m. 4 e 10, per i canali emissari e principali;
- m. 2 e 4, per i canali secondari;
- m. 1 e 2 per gli altri canali;

misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine;

- o) Identificare le aree ove risulti possibile la realizzazione di bacini di espansione, ovvero l'estensione degli esistenti.
 - p) Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque del Veneto, prevedere il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la rete di scolo superficiale o nel sottosuolo, il trattamento mediante sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'Art. 39 del Piano di Tutela delle Acque del Veneto;
 - q) Mantenere ad una quota di almento 20 cm inferiore alla quota più bassa del piano viario tutte le aree verdi pubbliche, quelle a ridosso di canali e quelle private per le quali il Consorzio ne evidenzia la necessità in occasione del nullaosta idraulico, anche se non collaboranti alla formazione di volumetria di invaso, al fine di fornire un'ulteriore residua capacità di invaso durante eventi eccezionali ($Tr > 50$ anni);
 - r) Prevedere la progettazione dei volumi di invaso a compensazione di interi comparti urbani piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che nel territorio vi sia la presenza di poche ma capienti casse di espansione, di più agevole controllo e manutenzione;
 - s) Esplicitare le prescrizioni idrauliche nei permessi di costruire e nelle autorizzazioni edilizie nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, verificato il rispetto delle prescrizioni stesse, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.
13. Per le aree a pericolosità idraulica P.A.I. identificate nella Tavola n. 3, "Carta della Fragilità", oltre a quanto specificato nei precedenti commi 11 e 12, è obbligatorio il rispetto degli articoli 10,11,12,13 del P.A.I. in relazione al livello di pericolosità.
14. Per le aree a pericolosità idraulica P1 - da piene storiche così come definite dal P.T.C.P. o dal P.A.T. stesso, oltre a quanto specificato nei precedenti commi 11 e 12, è obbligatorio il rispetto degli articoli 10 e 13 del P.A.I.
15. Per le aree a pericolosità idraulica P0 e P1 - da piene storiche così come definite dal P.T.C.P. o dal P.A.T. stesso, oltre a quanto specificato nei precedenti commi 11 e 12:
- è vietata la realizzazione di vani interrati, anche se impermeabilizzati;
 - è fatto obbligo di fissare il piano di imposta per i nuovi edifici a quota minima di +20cm rispetto al piano campagna o stradale medio circostante.
16. Per le aree a pericolosità idraulica P0 e P1 - da piene storiche così come definite dal P.T.C.P. o dal P.A.T. stesso, e per le aree che siano direttamente scolanti verso di esse, oltre a quanto specificato nei commi 11 e 12 il Consorzio di Bonifica, quale Ente competente in materia idraulica -nelle fasi progettuali di dettaglio- può:
- imporre limiti di portata allo scarico più restrittivi rispetto al valore di 10 l/s/ha valido per il resto del Comune;
 - subordinare il proprio parere favorevole al miglioramento delle condizioni generali di deflusso del sito, in modo commisurato all'entità della trasformazione. Gli interventi possono consistere ad esempio in rizezionamenti di collettori, ripristino continuità idraulica o allargamenti di sezioni e sono da realizzarsi in sinergia con il Consorzio stesso, potendo trovar collocazione formale all'interno degli accordi pubblico - privati di cui al precedente Art. 9 delle presenti NTA.
17. Il piano di imposta dei nuovi fabbricati dovrà essere fissato, in funzione del rischio idraulico e della permeabilità del terreno, ad una quota superiore di almeno 20 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante, salvo che la normativa urbanistico edilizia non risulti più restrittiva.

ART. 18 – CONTESTI FIGURATIVI P.T.C.P.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Coordinamento Provinciale di Treviso

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi dell'ex Mulino di Cervara, la sua pertinenza e il suo contesto figurativo, sottoposti alle disposizioni degli Artt. 43, 51 e 52 delle Norme Tecniche del PTCP di Treviso contenenti direttive e prescrizioni per le risorse culturali e paesaggistiche con specifico riferimento ai complessi ed edifici di pregio architettonico riconosciuti di interesse provinciale dal P.T.C.P..

DIRETTIVE

4. Il P.I. dovrà prevedere procedure idonee a garantire che ogni programma o progetto di intervento sia sostenuto e motivato da un'indagine anche documentaria delle preesistenze che consenta di identificare caratteri culturali complessivi dell'ambito oggetto di indagine e sia articolato in quattro momenti:
 - a) riabilitazione qualitativa complessiva dell'ambito considerato unitariamente;
 - b) riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito;
 - c) disciplina degli usi, funzioni e attività ammissibili e verifica di compatibilità delle trasformazioni formali e funzionali;
 - d) disciplina delle procedure e dei programmi di intervento ammissibili.
5. Il P.I., per gli interventi di cui al precedente comma 5 del presente Articolo, prevede idonee norme di tutela finalizzate ad assicurare:
 - a) l'inserimento di nuovi usi e funzioni nel rispetto dei caratteri distintivi del bene;
 - b) l'esclusione di restauri mimetici con demolizione e ricostruzione degli interni;
 - c) indirizzi progettuali rispettosi dei caratteri tipologici storici e dei loro segni caratterizzanti;
 - d) l'ammissibilità di nuove consistenze edilizie di tipologie diverse dall'esistente solo in caso di dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non vincolati e previo parere di una commissione provinciale di esperti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G.C. Vigente e dalle Varianti al P.R.G.C. adottate al momento dell'entrata in vigore del primo P.A.T.;
7. La modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica.

ART. 19 – AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Coordinamento Provinciale di Treviso

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
3. Tavola n. 2, “Carta delle Invarianti”.
4. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sulla base del P.T.C.P. sono:
 - a) i siti a rischio archeologico e i relativi ambiti di tutela individuati dal P.T.C.P.:
 - materiale sporadico (Quinto di Treviso);
 - elemento strutturato (S. Cristina);
 - materiale sporadico, tomba ed elementi strutturati e relativo ambito di tutela (S. Cassiano);
 - b) l’agro-centuriato individuato dal PTCP.

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni degli Artt. 44 e 53 delle Norme Tecniche del PTCP di Treviso contenenti direttive e prescrizioni per le risorse culturali archeologiche con specifico riferimento alle aree a rischio archeologico nelle quali è da sottoporre a verifica la possibilità di rinvenimenti archeologici.

DIRETTIVE

6. Il P.I. recepisce e aggiorna l’individuazione delle aree a rischio archeologico, adeguandola allo stato di fatto.
7. Il P.I. dovrà prevedere procedure idonee a garantire che ogni programma o progetto di intervento sia sostenuto e motivato da un’indagine anche documentaria delle preesistenze che consenta di identificare caratteri culturali complessivi dell’ambito oggetto di indagine. L’indagine è effettuata sulla base delle schede di analisi proposte dal P.T.C.P. nell’Allegato M alla Relazione di Piano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Il PI, ai fini di tutela dei siti a rischio archeologico, definisce e precisa le aree ove si ritengono probabili rinvenimenti archeologici; ogni intervento che presupponga attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente segnalato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto in considerazione dell’entità dello stesso e della vicinanza al sito archeologico.
9. Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, demolizioni, restauri, ecc.), in qualsiasi zona del territorio comunale, avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale è obbligo del Proprietario e del Direttore dei Lavori fare immediata denuncia al Comune, sospendendo nel contempo i lavori. In seguito al ritrovamento il Comune può disporre la sospensione totale o parziale dei lavori; deve in questo caso, entro 30 giorni dalla sospensione, indicare gli elementi necessari per una eventuale variante del permesso a costruire in corso o disporre l’annullamento, sentita la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. La mancata denuncia comporta l’immediato annullamento del permesso a costruire, fatta salva ogni altra sanzione legale.

ART. 20 – CENTRI STORICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 40
2. Atlante Provinciale dei Centri Storici a cura della Regione Veneto

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il Centro Storico evidenziato a titolo ricognitivo nella Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” è Quinto di Treviso.
5. La perimetrazione del Centro Storico è stata individuata sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto.

DIRETTIVE

6. Il PI verifica e ridefinisce la perimetrazione del centro storico e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo Art. 34 delle presenti N.T., per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.
7. Il PI dovrà definire:
 - a) le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
 - b) gli ambiti da assoggettare a P.U.A.;
 - c) la disciplina delle nuove possibilità edificatorie;
 - d) gli spazi a parcheggio, a servizi, le piazze, i collegamenti pedonali e gli elementi significativi da valorizzare;
 - e) gli eventuali interventi di riqualificazione e riconversione di volumi ed attività incompatibili;
 - f) la disciplina degli interventi richiesti dai sistemi ambientale, della mobilità ed infrastrutturale;
 - g) il prontuario per la disciplina degli interventi nei centri storici.
8. Il P.I. sulla base delle categorie di seguito individuate a titolo esemplificativo provvederà ad attribuire a ciascun immobile la corrispondente modalità di intervento:
 - a) edifici di notevole valore storico, artistico ed architettonico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna;
 - b) edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, e costituenti un insieme organico;
 - e) edifici di discreto valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto ambientale circostante, di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi esterni;
 - f) edifici di valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto circostante, di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne;
 - g) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale che non costituiscono motivo di disagio urbano;
 - h) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale turbativi dell'ambiente urbano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Per gli edifici vincolati oltre agli indirizzi e alle prescrizioni formulate nel precedente Art. 11 e nel successivo Art. 34 delle presenti N.T., valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal PRG Vigente alla data di adozione del PAT;
 - b) la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica.
10. Per gli ambiti inclusi nel suddetto centro storico e per i quali sono già stati approvati e sono ancora vigenti strumenti urbanistici attuativi (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, ecc.) rimangono in vigore le norme di maggior dettaglio contenute nei Piani stessi, sino alla loro decadenza o alla loro sostituzione.

PARTE III: ALTRI ELEMENTI

ART. 21 – DISCARICHE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
3. Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, Artt. 32 e 32 bis, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 1, “Vincoli e Pianificazione territoriale”
5. Tavola n. 3, “Carta della Fragilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Trattasi del sedime dell'ex discarica di II categoria tipo A, situata nella porzione settentrionale del comune, in Via San Cassiano, al confine con il comune di Paese.

DIRETTIVE

7. Il PI aggiorna il censimento delle discariche autorizzate, ne recepisce il perimetro e aggiorna i limiti all'edificazione previsti dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. n. 3/2000.

PRESCRIZIONI

8. Alle discariche si applica una fascia di rispetto pari a:
 - a) 150 metri qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili;
 - b) 250 metri negli altri casi;misurati dal perimetro dell'area autorizzata nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. n. 3/2000.”
9. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'ASL.
10. La fascia di rispetto della discarica si estingue automaticamente con la certificazione da parte della Provincia del termine del periodo di “gestione post operativa” senza procedere ad una variante del P.A.T..

ART. 22 – CAVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.P.R. 09 aprile 1959 n. 128 - Art. 104
2. Legge Regionale n. 44 del 07.09.1982, “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 1, “Vincoli e Pianificazione territoriale”
4. Tavola n. 3, “Carta delle Fragilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi del sedime della cava “Campagna”, situata nella porzione nord-occidentale del comune, al confine con i comuni di Paese e Morgano.

DIRETTIVE

6. Il P.I. può ammettere, nell’ambito delle cave, la realizzazione e gestione di impianti mobili o smontabili di trasformazione dei materiali scavati, condizionata - mediante atto unilaterale d’obbligo ai sensi dell’Art. 11 L. 241/90 - alla loro demolizione entro i termini previsti per l’attuazione del progetto di ricomposizione ambientale della cava come previsti nell’atto che autorizza la coltivazione.
7. Il P.I. provvede, per i siti sprovvisti di tale strumento (cave e/o discariche abbandonate), alla loro individuazione quali zone di recupero ai sensi dell’Art. 27 L. 457/1978, soggette alla obbligatoria formazione di P.U.A. che assume i contenuti e l’efficacia del Piano di Recupero di cui all’Art. 28 della L. 457/1978 in attesa dei quali sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli compresi e disciplinati nelle autorizzazioni per attività di cava già rilasciate e ancora efficaci.
8. Il P.U.A. di iniziativa privata o pubblica, richiamato al comma precedente, dovrà essere finalizzato prioritariamente a:
 - a) recupero e riqualificazione ambientale, secondo quanto previsto dal titolo V della L.R. n. 44/1982;
 - b) recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - c) rendere possibili le destinazioni previste dal P.R.G..
9. Il P.I. aggiorna il censimento delle cave autorizzate, ne recepisce il perimetro e aggiorna i limiti all’edificazione previsti dal D.P.R. 09 aprile 1959 n. 128 - Art. 104.

PRESCRIZIONI

10. L’apertura di cave per l’estrazione di qualsiasi materiale o il perseguimento di esercizio di quelle esistenti è regolato dalle norme della L.R. n. 44/1982 e successive modificazioni, nell’ambito delle zone agricole con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti paesaggistici del Fiume Sile e nelle zone di vincolo monumentale e paesaggistico individuate nelle Tavole di Progetto del PAT.
11. Per tali ambiti restano confermati i progetti di ripristino ambientale approvati contestualmente al rilascio delle singole autorizzazioni, che vanno tuttavia rivisti nell’ottica di una loro ricomposizione organica, al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale e di possibile riutilizzo a fini ambientali e ricreativi attraverso appositi accordi con le proprietà, definiti da specifiche convenzioni. Analoga disciplina potrà applicarsi all’esaurimento delle cave ancora attive, utilizzando le risorse destinate al ripristino ambientale per il riutilizzo a fini ambientali e ricreativi.

ART. 23 – POZZI E DEPURATORE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Regionale di Tutela delle Acqua
2. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
3. Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
4. Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, "Direttiva nitrati"
5. Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto:
di n. 13 pozzi di prelievo per uso idropotabile, di cui:
 - a) n. 10 pozzi ubicati nell'area produttiva a Sud del territorio comunale;
 - b) n. 2 pozzi situati lungo Via Costamala;
 - c) n. 1 pozzo localizzato in Via Giorgione, al confine con il comune di Treviso.dell'impianto di depurazione autorizzato (2ª categoria Tipo A 1000-12.999 AE), ubicato in prossimità del centro abitato di Quinto di Treviso, Via Nogarè.
8. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari dei terreni, collocati in prossimità dei pozzi.
9. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

DIRETTIVE

10. Il P.I. aggiorna il censimento dei pozzi e degli impianti di depurazione autorizzati, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.

PRESCRIZIONI

Pozzi

11. Il P.A.T. definisce le seguenti fasce di rispetto dei pozzi:
 - a) zona di tutela assoluta: è la zona individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul pozzo;
 - b) zona di rispetto: è la zona individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro sul pozzo.
12. Nella zona di tutela assoluta sono:
 - a) vietati:
 - l'insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati.
 - b) Consentiti:
 - costruzioni di servizio ed opere di presa;
 - interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge.
13. Nella zona di rispetto sono
 - a) vietati:
 - l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali, salvo diverse motivate disposizioni delle autorità sanitarie; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;

- la dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
 - l'accumulo di concimi organici;
 - la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - le aree cimiteriali;
 - lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - l'apertura di cave e pozzi;
 - le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - gli impianti di trattamento di rifiuti;
 - il pascolo e stazzo di bestiame;
 - l'inserimento e mantenimento di pozzi perdenti.
- b) consentiti:
- interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;
 - è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
 - è consentito l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo a nel rispetto del quadro normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola" (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati).
- e quanto non in contrasto con l'Art. 94, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e smi.

Depuratore

14. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento.
15. In ogni caso la larghezza di tali fasce di rispetto non può essere inferiore ai 100 (cento) metri dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.
16. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
17. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all'Art. 3, comma 1, lett. a),b),c) del D.P.R. 380/2001.

ART. 24 – SERVITÙ IDRAULICA IDROGRAFIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. R.D. n. 368 del 08.05.1904
2. R.D. n. 523 del 05.07.1904

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo VI artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523 /1904 per corsi d'acqua pubblici artt. dal 93 al 99.

DIRETTIVE

4. Il PI recepisce e aggiorna il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Tutti i corsi d'acqua in Gestione al Consorzio Piave e Genio Civile di Treviso ed in generale i corsi d'acqua pubblici sono soggetti a fascia di rispetto (misurata dal limite demaniale o dell'acqua o dall'unghia arginale lato campagna) pari a 10m per i fabbricati, e a 4m per piantagioni e movimenti terra, nonché alle ulteriori precisazioni esplicitate nel R.D. 368/1904 e 523/1904.
6. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001.

ART. 25 – VIABILITÀ

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”.
2. Piano Regionale Trasporti.
3. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:
 - a) viabilità sovracomunale: sono le strade di importanza sovracomunale che si sviluppano esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza. Fanno parte di questa categoria:
 - Strada Regionale n. 515, Noalese;
 - Strada Provinciale n. 79, delle Cave;
 - Strada Provinciale n. 5, Castellana;
 - Strada Provinciale n. 17, del Sile;
 - b) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;
 - c) viabilità locale: sono le strade infraquartierali realizzate all'interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati.
 - d) viabilità interpodereale: comprende le strade interpodereali con caratteristiche ambientali di pregio.

DIRETTIVE

6. Il PI recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all'interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell'Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
7. Il PI completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
8. Il PI individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio di cui al comma successivo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. A norma dell'Art. 37 della LR n. 11/2004, con le procedure di cui all'Art. 6 della stessa LR, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della LR 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.
10. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

ART. 26 – FERROVIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.P.R. n. 753/1980
2. Piano Regionale Trasporti.
3. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture ferroviarie esistenti e le relative fasce di protezione e rispetto della linea ferroviaria “Treviso-Vicenza”.

DIRETTIVE

6. Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture ferroviarie e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l’adeguamento delle linee ferroviarie e per la salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento atmosferico e dal rumore.

ART. 27 – RETI TECNOLOGICHE PRINCIPALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge n. 36 del 22.02.2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
2. D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”
3. DPCM 08.02.2003
4. Delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977
5. Legge Regionale n. 27 del 30.06.1993, “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”.
6. D.M. Interno 24.11.1984

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

7. Tavola n. 1, “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Trattasi delle fasce di rispetto:
 - a) degli elettrodotti ad alta tensione di seguito elencati:
 - 132 Kv “Scorzè-Trevignano”, ENEL Distribuzione Spa;
 - 132 Kv “S. Lucia di Piave – Cart. Di Villorba - Scorzè”, ENEL Distribuzione Spa;
 - 132 Kv “Treviso Ovest – Venezia Nord”, ENEL Distribuzione Spa.
 - b) del metanodotto che attraversa la porzione settentrionale del territorio comunale da est a ovest.

DIRETTIVE

9. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all’edificazione.
10. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti e gasdotti anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. La localizzazione di nuovi elettrodotti e gasdotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti e della legislazione regionale di attuazione vigente.
12. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell’ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

ART. 28 – CIMITERI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Regio Decreto n. 1265, 27 luglio 1934.
2. D.P.R. n. 285, 10 settembre 1990
3. Legge n. 166, 1 agosto 2002

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto ubicate in corrispondenza di:
 - a) San Cassiano;
 - b) Santa Cristina.

DIRETTIVE

6. Il PI provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e dell'Art. 28 della L. n. 166/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. L. 36/2001, Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e Art. 8, comma 1, lettera e)
2. D.Lgs. n. 259, 1 agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche"
3. D.P.C.M. 8 luglio 2003
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13
5. Piano di Settore per la telefonia mobile

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
7. Il P.A.T. individua n. 8 impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico:
 - a) n. 2 impianti H3G (Vicolo F. Baracca e Via Gramsci);
 - b) n. 1 impianto WIND (Via dei Pradazzi);
 - c) n. 3 impianti TELECOM (Via Mattei, Via Gramsci e V.lo F. Baracca)
 - d) n. 2 impianti VODAFONE (Via Vittorio Emanuele e Via Legnago);

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Il P.A.T., in relazione alle previsioni dell'Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'Art. 8, comma 1, lettera e) della L. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'Art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. n. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

DIRETTIVE

9. Il Piano di Settore per la telefonia mobile dovrà regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale:
 - a) ambiti in cui la localizzazione è incompatibile in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
 - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc.);
 - aree di rilevante interesse ambientale e zone interessate da biotopi (SIC, ZPS e parchi)
 - complessi edilizi di valore storico-architettonico-ambientale tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
 - ambiti di valore storico-architettonico quali centri e nuclei storici;
 - b) ambiti in cui non sono presenti specifici vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti che deve eventualmente essere recepita mediante specifiche procedure di variante al piano:
 - territorio tutelato dagli strumenti urbanistici;
 - aree a destinazione residenziale, servizi e aree industriali comprese nei centri abitati;
 - aree a destinazione agricola e aree produttive isolate;
 - c) ambiti potenzialmente idonei alla localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:
 - zone produttive;
 - zone per impianti tecnologici;in cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica ed ambientale.

ART. 30 – ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva 91/676/CEE - Direttiva Nitrati
2. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
3. DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"
5. Atti di indirizzo "lettera d" della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004
6. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Veneto

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

7. Tavola n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
8. Nella Tavola n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" non è rappresentata la fascia di rispetto riguardante gli allevamenti intensivi che, pur vigente, varia nel tempo in funzione della dimensione e tipologia dell'allevamento. In sede di valutazione di autorizzazioni e/o permessi di costruire dovrà essere valutata l'effettiva consistenza della fascia di rispetto sulla base di:
 - a) PI vigente;
 - b) norme sanitarie, ambientali e urbanistiche vigenti;
 - c) stato, consistenza e tipologia dell'allevamento.

CONTENUTI E FINALITÀ

9. Trattasi degli allevamenti di seguito elencati:
 - a) Allevamento La Morosina S.S., Via Lazzaretto, 3 (Mucche da latte);
 - b) Allevamento Carniel Gianni e Daniele S.S., Via Boiago, 52 (Mucche da latte);
 - c) Allevamento Cendron Paolo e Carlo S.S., Via San Cassiano, 15 (Mucche da latte);
 - d) Allevamento Vanin Isolino, Via Castellana Vecchia, 12 (Conigli);
 - e) Allevamento Fossaluzza Ruggero, Via Fornaci, 16 (Mucche da latte);
 - f) Allevamento Durigon Carmelo, Via Emiliana, 42 (Pesci);
 - g) Azienda Agricola Durigon Emanuele, Via Cornarotta, 52 (Pesci);
 - h) Trotticoltura Santa Cristina di Bresciani Francesco & S.n.c., Via Chiesa Vecchia, 14 (Pesci);
 - i) Azienda Agricola Rio Fontane S.a.s. di Fuselli Marco & C., Via Rosta;
 - j) Azienda Agricola Durigon Ampelio di Durigon Alfonso, Via Cornarotta, 95 (Maiali);
 - k) Azienda Agricola Fedalto Odino, Via Pitter, 1 (Maiali).

DIRETTIVE

10. Il P.I. dovrà individuare:
 - a) gli ambiti degli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento;
 - b) gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;
 - c) gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T..
11. Il P.I. dovrà disciplinare la trasformazione degli allevamenti prescrivendo:
 - a) forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze autoctone volte a ridurre l'impatto visivo dell'intervento edilizio;
 - b) impiego di materiali tradizionali con preferenza a quelli con caratteristiche bioecologiche, e in grado di contenere il consumo energetico;
 - c) specifica redazione di valutazione di compatibilità ambientale correlata con la V.A.S.;
 - d) forme architettoniche semplici, altezza limitata ad un piano o due piani fuori terra, utilizzo di coperture verdi e/o tradizionali, serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra lavorata a vista;

- e) impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi naturali quali la fitodepurazione, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane, ecc.;
- f) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. Nella attesa dell'approvazione del P.I. adeguato alle direttive del P.A.T., si applicano agli allevamenti le norme del P.R.G.C. vigente, ove non in contrasto le norme igienico sanitarie vigenti e con le disposizioni della L.R. 11/2004 e degli Atti di Indirizzo regionali.

ART. 31 – ZONE DI TUTELA AEROPORTO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs. n. 96 del 09.05.2005, “Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265”, Art. 707.
2. D.Lgs. n. 151 del 15.03.2006, “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione”.
3. “Regolamento per la Costruzione e l’esercizio degli aeroporti”.
4. Circolare Enac APT 33 del 30.08.2010 “Piani di rischio previsti dall’art. 707 del Codice della Navigazione”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Il Comune attraverso il Piano di Rischio Aeroportuale (P.R.A.) individua le seguenti zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe all’aeroporto “Canova” di Treviso:
 - a) Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. Sono escluse nuove edificazioni residenziali. Possono essere insediate funzioni non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone;
 - b) Zona di tutela B: possono essere insediate funzioni residenziali, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone;
 - c) Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento delle funzioni residenziali, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.
 - d) Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva.
7. All’interno delle Zone di Tutela A, B, C come definite dal Piano di Rischio Aeroportuale (P.R.A.) di cui al precedente comma 6 del presente Articolo non sono ammessi:
 - a) insediamenti ad elevato affollamento;
 - b) scuole, ospedali e, in generale, “attività sensibili” come definite dalla Circolare Enac APT 33 del 30.08.2010 “Piani di rischio previsti dall’art. 707 del Codice della Navigazione”;
 - c) insediamenti che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Il PI deve conformarsi e dare attuazione alle prescrizioni previste dalle Norme Tecniche del P.R.A.

TITOLO IV: INVARIANTI

ART. 32 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".
4. Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali".
5. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 2, "Carta delle Invarianti".

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Il PAT definisce invarianti di natura paesaggistica gli ambiti e gli elementi riconducibili a:
 - a) Contesto figurativo dell'ex Mulino di Cervara (P.T.C.P.);
 - b) Asse verde dell'ex ferrovia Treviso-Ostiglia, percorso ciclopedonale di interesse sovracomunale;in quanto caratterizzati da alcuni degli aspetti di riconoscibilità ed integrità di seguito riassunti:
 - a) caratteristiche morfologiche;
 - b) caratteristiche storico-archeologiche e paesaggistiche di pregio e valore testimoniale.
8. Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità storico-archeologica e paesaggistica, nonché di "risorsa naturalistica" per il territorio comunale.

DIRETTIVE

9. Il PI, sulla base di specifici elementi analitici, potrà meglio definire i perimetri degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità percettiva dei luoghi (attività produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti NT.
10. Il PI dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola n. 4.1 "Carta della trasformabilità", gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali;
 - b) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista paesaggistico;
 - c) controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
 - d) disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. All'interno di queste zone sono vietati attività e interventi che possano comportare il deterioramento delle caratteristiche storico-archeologiche e paesaggistiche delle stesse. Sono in particolare vietati:
 - a) l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici;
 - b) la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici, se non quelli che soddisferanno determinati requisiti paesaggistici che saranno approfonditi ed integrati nel P.I.;
 - c) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
 - d) la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle strettamente attinenti gli insediamenti agricoli e residenziali;
 - e) la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli.
12. Per il contesto figurativo dell'ex Mulino di Cervara, oltre a quanto previsto nel presente Articolo, valgono le disposizioni normative di cui al precedente Articolo 18 delle presenti N.T..

ART. 33 – INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge forestale regionale”.
4. Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”.
5. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 2, “Carta delle Invarianti”.

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Il PAT definisce invarianti di natura ambientale gli ambiti e gli elementi riconducibili a:
 - a) l'idrografia principale, definita in particolare da:
 - il Fiume Sile;
 - la Roggia Piovega;
 - lo Scolo Riello;
 - il Fosso Dosson;
 - lo Scolo Serva;
 - b) i bacini d'acqua, ossia:
 - il bacino della cava “Campagna”;
 - i bacini delle ex cave “Biasuzzi” sul Fiume Sile;
 - una serie di specchi lacustri situati nella porzione sud-orientale del territorio comunale;
 - c) le zone boscate;
 - d) le siepi;
 - e) gli ambiti ad integrità agricola e ambientale, che comprendono i seguenti elementi della rete ecologica:
 - Area nucleo (P.T.C.P.);
 - Corridoio ecologico secondario (P.T.C.P.);
 - Area di completamento (P.T.C.P.);
 - Fascia tampone (P.T.C.P.);in quanto caratterizzati da alcuni degli aspetti di riconoscibilità ed integrità di seguito riassunti:
 - a) dotazione degli elementi di connessione ecologica;
 - b) qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali;
 - c) equipaggiamento verde strutturato.
8. Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità naturalistica ed ecologica, nonché di “risorsa di naturalità” per il territorio comunale. Trattasi di parti del territorio fondamentali anche ai fini della costruzione della rete ecologica.

DIRETTIVE

9. Il PI sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti territoriali di importanza ambientale, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità percettiva dei luoghi (attività produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti NT.
10. Il PI dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola n. 4.1 “Carta della trasformabilità”, gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - b) incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel presente Articolo;
 - c) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico;
 - d) salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Oltre a quanto previsto nel Titolo VI Parte II delle presenti NT, sono vietati:
 - a) l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici;
 - b) la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli.
12. È consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti N.T.:
 - a) la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde;
 - b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli argini e degli alvei.

ART. 34 – INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13 e n. 40.
2. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 2, "Carta delle Invarianti"

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il PAT definisce invarianti di natura storico monumentale:
 - a) il centro storico di Quinto di Treviso;
 - b) le Ville Venete individuate dall'I.R.V.V.:
 - Villa Ciardi (Domus Nostra);
 - Villa Memo - Giordani, Valeri;
 - c) i parchi storici delle Ville Venete;
 - d) gli edifici vincolati con grado di protezione dal PRG vigente;
 - e) i manufatti di archeologia industriale (P.T.C.P.):
 - gli ex mulini Bordignon, Grendene, La Rosta e Cervara;
 - il mulino Rachello;
 - un opificio idraulico;
 - la trotticoltura Bresciani.

DIRETTIVE

5. Il PI, provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzare degli edifici meritevoli di tutela per la particolare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per:
 - a) la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o del complesso storico;
 - b) la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio;
 - c) il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l'esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni tecnologiche;
 - d) l'incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - e) l'incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed architettonici d'intervento nel centro storico di Quinto di Treviso;
 - f) la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
 - g) l'estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la riconfigurazione degli intorni e degli spazi inedificati contigui;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Per queste invarianti di natura storico-monumentale valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal PRGC Vigente e dalle Varianti al PRGC adottate al momento dell'entrata in vigore del primo PAT;
 - b) la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il PI se motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per un massimo di due gradi.

TITOLO V: FRAGILITÀ

ART. 35 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI EDIFICATORI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.
2. L. 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
3. D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
4. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica".
5. Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto "Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive".
6. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»".
7. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".
8. Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto, in applicazione del disposto dell'Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003 relativa alla classificazione sismica in zona 3 del Comune di Quinto di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

9. Tavola n. 3, "Carta delle Fragilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

10. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penali ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento:
 - a) alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione;
 - b) alla compressibilità dei terreni;
 - c) alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico;
 - d) alla capacità di drenaggio locale;
 - e) alla profondità della superficie di falda;
 - f) alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori.
11. Sono individuate ai sensi del precedente comma 10 del presente Articolo, tre categorie di terreno:
 - a) le "aree idonee" (PEN-01);
 - b) le "aree idonee a condizione" (PEN-02) comprendenti:
 - 01 area a elevata pericolosità idraulica "P3" dal P.A.I.;
 - 02 area a media pericolosità idraulica "P2" dal P.A.I.;
 - 03 area a moderata pericolosità idraulica "P1" dal P.A.I.;
 - 04 area a moderata pericolosità idraulica da piene storiche "P1" dal P.T.C.P.;
 - 05 area a ridotta pericolosità idraulica "P0" dal P.T.C.P.;
 - 06 area con difficoltà di smaltimento e ridotta pericolosità idraulica "P0" dal P.A.T.;
 - 07 area di ex cava – P.A.T.;
 - 08 area con profondità della falda freatica fino a 5 m. dal piano campagna – P.A.T.;
 - 09 ex discarica di inerti;
 - c) le aree "non idonee" (PEN-03) comprendenti:
 - 01 cava attiva.

DIRETTIVE

12. Il PI, tenuto conto delle previsioni del PAT ed in relazione alla classificazione sismica del comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al presente Articolo, ed in conformità alle Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e con il D.M. 14.09.2005, "Norme tecniche per le costruzioni".

PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate:
- a) "area idonea" in cui non vi sono limiti geologici o geotecnici all'utilizzo urbanistico. Si richiama l'obbligo della puntuale indagine geologica e geotecnica anche in funzione della classificazione sismica del Comune e della necessità di definire l'amplificazione sismica locale;
 - b) "area idonea a condizione" che include una importante parte territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:
 - indagine geologica e geotecnica;
 - verifica di compatibilità idraulica;
 - rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;
 - una accurata valutazione della amplificazione sismica locale;il tutto al fine di:
 - dimensionare adeguatamente le opere di fondazione,
 - definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque,
 - indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico,
 - verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato,
 - definire le modalità dei movimenti terra consentiti,
 - stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale,
 - definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali sabbiosi e le eventuali misure correttive;
 - c) le "aree non idonee", in cui l'edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale.

ART. 36 – AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Livenza (Delibera n. 2 del 25 febbraio 2003, pubblicazione su G.U. n. 103 del 06.05.2003).
2. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 3, "Carta delle Fragilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

4. I contenuti sono quelli riguardanti le aree a rischio idraulico dell'Art. 17 delle presenti N.T.

DIRETTIVE

5. Le direttive sono quelle riguardanti le aree a rischio idraulico dell'Art. 17 delle presenti N.T.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Le prescrizioni ed i vincoli sono quelli riguardanti le aree a rischio idraulico dell'Art. 17 delle presenti N.T.

TITOLO VI: TRASFORMABILITÀ

PARTE I: AZIONI STRATEGICHE

ART. 37 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4.1, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono:
 - a) gli ambiti territoriali in cui l'esistenza e dotazione delle opere di urbanizzazione primaria consentono l'intervento diretto senza ulteriori prescrizioni;
 - b) gli ambiti territoriali diversi dai precedenti che, per contiguità ad essi e dotazione delle principali opere di urbanizzazione e dei sottoservizi non ottimale, possono essere fruiti, ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 12 comma 2, previo impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere carenti contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso;
 - c) gli ambiti territoriali destinati dal P.R.G.C. Vigente a Z.T.O. di tipo A, B, C, D ed F.

DIRETTIVE

4. Il P.I. articola la disciplina di queste aree precisando i perimetri delle porzioni di area ad urbanizzazione consolidata:
 - a) sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, l'adeguamento degli indici di edificabilità secondo criteri di ottimale utilizzo della risorsa suolo e la possibilità di recupero e riconversione dei corpi edilizi eventualmente adibiti ad attività produttive in zona impropria;
 - b) interstiziali o di frangia, non sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, la possibilità di ampliamento e/o di nuova edificazione;
 - c) definite dalle zone di espansione.
5. Il P.I. dovrà censire il fabbisogno edilizio residenziale al fine di verificare il grado di utilizzo del patrimonio edilizio coerentemente con i limiti fissati dal P.T.C.P..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti PRGC, qualora compatibili con il P.A.T..
7. Il P.I. riceverà integralmente l'azzonamento e le relative disposizioni normative del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, al fine di adeguare compiutamente il P.I. allo strumento sovraordinato, con particolare riferimento alle “zone di riserva” (Artt. 10 ter, 12, 13 e simili) attualmente ricomprese nell'ambito delle ZTO “F” di PRG e che dovranno essere classificate con zonizzazione adeguata.

ART. 38 – AREA PRODUTTIVA AMPLIABILE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

4. Gli ambiti destinati ad attività produttive nel territorio comunale di Quinto di Treviso e riconosciuti dal P.T.C.P. quali potenzialmente ampliabili sono circoscritti al “Polo Produttivo Sud”.

DIRETTIVE

5. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti tale ambito.
6. Il PI in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni fissate dal PAT persegue le finalità di cui al precedente comma 4 del presente Articolo definendo:
 - a) gli ambiti destinati alla rilocalizzazione delle attività produttive, mediante l'applicazione dello SUAP, individuando:
 - le specifiche zone territoriali omogenee;
 - i parametri urbanistici;
 - la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie e stradali ammesse.
 - b) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - c) la priorità per l'insediamento di tipologie produttive:
 - omogenee e di filiera;
 - a basso grado di inquinamento;
 - che garantiscano un'occupazione qualificata.
7. Il PI potrà individuare apposite zone destinate all'insediamento di attività terziarie e a servizio dell'ambito produttivo, definite in relazione a:
 - a) criteri di concentrazione geografica areale e lineare degli insediamenti, in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
 - preferenza di localizzazione lungo i fronti stradali principali;
 - continuità spaziale dell'area individuata;
 - b) criteri di dotazioni infrastrutturali (servizi e sottoservizi) in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
 - presenza di allacciamento dell'area alla rete acquedottistica;
 - presenza di fognatura separata (acque bianche e acque nere);
 - presenza di allacciamento all'impianto di depurazione;
 - c) criteri di compatibilità ambientale in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
 - utilizzo di aree non contigue con attività classificate di classe I e II (attività insalubri);
 - utilizzo di aree non contigue con attività che comportano emissione di polvere, rumore e fonti di inquinamento;
 - utilizzo di aree non comprese all'interno delle reti ecologiche;
 - utilizzo di aree non comprese all'interno di coni visuali, quinte paesaggistiche, contesti figurativi;
 - utilizzo di aree non comprese all'interno del sistema di invariants;
 - realizzazione di una fascia arborata con piante autoctone di mascheratura nei lati contigui ad attività produttive esistenti;
 - d) criteri di funzionalità interna (condizioni minime per l'insediamento funzionale) in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:

- presenza di standard minimi di parcheggio;
 - presenza di standard minimi di aree a verde;
 - mantenimento di superficie permeabile congrua;
 - mantenimento di allineamento del fronte stradale (anche con arretramento dal bordo stradale);
- e) criteri di accessibilità in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
- presenza di accessibilità esistente;
 - connessione alla rete della mobilità lenta;
 - controllo e unitarietà degli accessi e/o loro separazione dalle zone a destinazione produttiva secondaria.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. In tali aree sono ammesse funzioni esclusivamente produttive secondarie (quali industria, artigianato, logistica, magazzini, depositi e simili), fatte salve eventuali attività terziarie a servizio delle attività insediate e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10 del presente Articolo.
9. Gli interventi di trasformazione urbanistica e/o ampliamento sono subordinati alla redazione di P.U.A. ed al rispetto dei principi e delle procedure definiti dall'Art. 4 e dall'Art. 9 delle presenti N.T..
10. Prima dell'adeguamento dei singoli P.I. alle direttive del presente Articolo il mantenimento delle attività insediate e/o il subentro alle stesse è regolamentato dalle N.T.A. del P.R.G. Vigente.

ART. 39 – AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

4. Gli ambiti destinati ad attività produttive non ampliabili sono tutti quelli destinati dal P.R.G.C. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T. a zone di tipo D produttive ad esclusione di quelle individuate nel precedente Art. 38 delle presenti N.T. e sono classificati in:
 - a) aree non ampliabili;
 - b) aree non ampliabili con destinazione terziaria prevalente, nelle quali sono ammesse destinazioni di tipo terziario;
5. Tali ambiti sono considerati di carattere non strategico e sono finalizzati all’organizzazione delle attività in essere o alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dal P.T.C.P. e nelle direttive e prescrizioni del presente Articolo.

DIRETTIVE

6. Il P.I. dovrà prevedere destinazioni diverse da quella produttiva secondaria, con le possibilità di cui agli Artt. 13, 17 e 24 del PTCP.
7. Il PI può prevedere, compatibilmente con gli obiettivi di sostenibilità del PAT, progetti di ristrutturazione urbanistica funzionali alla riconversione degli insediamenti esistenti nelle nuove destinazioni, anche interessando aree agricole adiacenti.
8. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del P.A.T. sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) stato di attuazione delle aree esistenti;
 - b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - c) quantificazione e qualificazione della domanda generata da:
 - la rilocalizzazione di attività produttive site in zona D;
 - la rilocalizzazione di attività produttive site in zona impropria;
 - l’ampliamento di attività già presenti nel territorio del Comune da realizzarsi nelle “Aree produttive ampliabili” come definite nel precedente Art. 38;
 - riorganizzazione delle aree produttive.
 - d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
 - e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;
 - f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale.procedendo contestualmente all’aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale sono subordinati alla redazione di P.U.A..
10. Prima dell’adeguamento dei singoli P.I. alle direttive del presente Articolo il mantenimento delle attività insediate e/o il subentro alle stesse è regolamentato dalle N.T.A. del P.R.G. Vigente.
11. Le aree produttive non ampliabili poste all’interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile sono soggette alla disciplina delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

ART. 40 – EDIFICAZIONE DIFFUSA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
2. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13, n. 43, n. 44.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 4.1, “Carta della Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. I nuclei di “Edificazione diffusa” comprendono ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione:
 - a) a morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleare isolata;
 - b) eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, espresse: dalla residenza originariamente agricola insieme con i relativi annessi rustici, di differente stato di conservazione compresi fenomeni di abbandono e degrado, ma anche dalle attività manifatturiere che si sono innestate sui corpi di fabbrica rurali, spesso ampliandoli e adattandoli alle specifiche esigenze produttive;
 - c) dotati delle opere di urbanizzazione essenziali, carenti nei sottoservizi e sostanzialmente prive dei servizi collettivi propri delle zone residenziali.

DIRETTIVE

6. Il P.I.:
 - a) precisa i perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal P.A.T.
 - b) verifica le categorie di intervento previste nel P.R.G.C. Vigente;
 - c) individua le opere incongrue (attività produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione e riordino del territorio agricolo anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti NT.
7. Il P.I., mediante le Schede Progettuali di cui al precedente Art. 7, disciplina gli interventi edilizi ammissibili nei nuclei di “Edificazione diffusa” prevedendo:
 - a) limitati e puntuali interventi di ampliamento e nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del Dimensionamento dei singoli A.T.O. definiti dal P.A.T.;
 - b) integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
 - c) miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive e commerciali;
 - d) integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto;
 - e) realizzazione di idonee fasce di mitigazione e compensazione ambientale dei nuclei residenziali in territorio extraurbano, anche mediante la realizzazione di una fascia d'alberatura autoctona di indicativamente 8 m e con l'utilizzo di tipologie edilizie dell'architettura rurale;
 - f) definizione di criteri per l'insediamento di attività di agriturismo ed altre attività compatibili con le caratteristiche dell'area.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Gli ambiti di edificazione diffusa, o le porzioni degli essi, posti all'interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile sono soggetti alla disciplina delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

ART. 41 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 4.1, “Carta della Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Le “Aree di riqualificazione e riconversione” includono la parte della città consolidata che presenta caratteri di degrado e disorganicità nell’impianto planimetrico e di eterogeneità dei caratteri tipologici, formali e funzionali degli edifici.

DIRETTIVE

5. Il P.I. può introdurre nuove “Aree di riqualificazione e riconversione” o modificare i parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso P.A.T, ferme restando le seguenti regole:
 - a) la riqualificazione delle aree non può superare i limiti dell’A.T.O. di appartenenza;
 - b) la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi formulati negli elaborati del P.A.T.;
6. La riqualificazione si attua con interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso attraverso:
 - a) il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano;
 - b) il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche mediante il completamento dell’edificato;
 - c) il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici;
 - d) una più omogenea individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse.
anche attraverso PUA e convenzionamento, individuato in funzione dello stato di fatto e delle caratteristiche dei luoghi.
7. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013.

ART. 42 – OPERE INCONGRUE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 4.1, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. identifica le attività produttive collocate in zona impropria quali opere incongrue, e ne persegue la rilocalizzazione in zona propria di tipo produttivo.
5. Le attività produttive collocate in zona impropria sono state individuate a partire da quanto previsto dal P.R.G.C. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T.. Si tratta di singole attività che presentano motivi di turbativa urbanistica, ambientale o gravi problemi ineliminabili di inquinamento del territorio.
6. Il P.A.T. individua le opere incongrue che consentano il raggiungimento degli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e la cui demolizione e/o riqualificazione determini l’attribuzione di capacità edificatoria tramite credito edilizio.

DIRETTIVE

7. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT definisce:
 - a) le modalità di riutilizzo dei siti dismessi in riferimento a:
 - riqualificazione ambientale del sito;
 - destinazioni d’uso attigue all’attività;
 - specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
 - specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;
 - b) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - c) eventuali interventi di compensazione ambientale.
8. Il PI può individuare nuove attività in zona impropria da mitigare o modificare quelle già individuate senza procedere ad una variante del PAT.
9. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013.

ART. 43 – ELEMENTI DI DEGRADO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
2. Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. riconosce gli elementi di degrado già individuati quali attività produttive in zona impropria di “Tipo 1” dal Piano Ambientale (P.A.) del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

DIRETTIVE

5. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi fissati dal P.A.T. e le direttive del P.A. del Parco regolamenta:
 - a) le modalità di riutilizzo dei siti eventualmente dismessi in riferimento a:
 - riqualificazione ambientale del sito;
 - destinazioni d’uso attigue all’attività;
 - specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
 - specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;
 - b) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - c) eventuali interventi di compensazione ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Per gli elementi di degrado, nelle more di redazione del P.I., vigono le prescrizioni del P.A. del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e della Variante al PRGC di adeguamento al Piano Ambientale.
7. Il PI recepirà integralmente tutti gli elementi di degrado (insediamenti ad elevato impatto ambientale e/o elementi detrattori del paesaggio) individuati nella tavola n. 37 del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.
8. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013.

ART. 44 – CONTESTI TERRITORIALE DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” includono:
 - a) ambiti caratterizzati prevalentemente da insediamenti produttivi, industriali, commerciali e/o rurali, che possono includere anche la residenza, per i quali si renda necessario il riordino degli insediamenti esistenti, il cambio delle destinazioni d’uso e il ripristino della qualità ambientale;
 - b) ambiti di espansione, che per la loro localizzazione e caratterizzazione assumono un ruolo strategico nello sviluppo del territorio comunale.
4. I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” possono essere sostenuti da Accordi sottoscritti ai sensi dell’Art. 6 della LR n. 11/2004 e dell’Art. 9 delle presenti NT.
5. Tali Accordi, sottoscritti con i proprietari, portano ad assumere nella pianificazione strutturale proposte di rilevante interesse pubblico, oltre che di sicuro valore strategico per l’intero territorio comunale.
6. Gli Accordi relativi al PAT, costituiti da un testo scritto e da una scheda di presentazione, sono organicamente ricompresi nelle presenti NT, nello specifico Allegato C.
7. Gli Accordi inclusi nell’Allegato C contengono un quadro degli elementi programmatici essenziali e dei relativi impegni ed oneri a carico dei sottoscrittori. Tale quadro di previsioni ed impegni rappresenta il riferimento per la formazione del PI e dei successivi PUA.

DIRETTIVE

8. Gli interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso si attuano anche attraverso l’utilizzo combinato o disgiunto di:
 - a) perequazione urbanistica di cui al precedente Art. 4 delle presenti N.T.;
 - b) credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T.;
 - c) procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni;
 - d) accordo pubblico privato di cui al precedente Art. 9 delle presenti N.T.;
 - e) accordo di programma di cui all’Art. 7 della LR n. 11/2004;ad integrazione o in variante allo strumento urbanistico ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi previsti.
9. Il PI può individuare nuovi Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi o modificare quelli già individuati senza procedere ad una variante del PAT.
10. In sede di PI concordare preventivamente con l’Ente Parco, anche mediante gli accordi di cui agli Artt. 6 e 7 della LR n. 11/2004, gli interventi e le azioni da adottare negli ambiti posti all’interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile e negli ambiti che possono interferire con il sistema ciclopedonale dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia..
11. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013.

ART. 45 – LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. fissa i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

DIRETTIVE

4. Il P.I. all'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.
5. Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R. n. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole, oltre a quanto previsto dalle presenti N.T..
7. In attesa della approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale vigente alla data di adozione del P.A.T. in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti di cui all'Art. 3, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia (TUE).

ART. 46 – LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. fissa le “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata e alle trasformazioni previste dal P.R.G.C. Vigente alla data di adozione del P.A.T. articolandole su quattro livelli:
 - a) linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale;
 - b) linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale da concertare con il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
 - c) linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione produttiva
 - d) prevalente destinazione d'uso commerciale.
4. Per le “linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale da concertare con il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile”, di cui al precedente comma 3, lett. b) del presente Articolo, il P.A.T. elabora una specifica “Azione Strategica”, definita nell’Allegato B “Azioni Strategiche”, punto 2.

DIRETTIVE

5. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., definisce gli ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali, secondarie e terziarie sulla base dei seguenti criteri:
 - a) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
 - b) relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto riguarda le funzioni, l’immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
 - c) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente il fronte dell’edificato verso il territorio agricolo;
 - d) attenersi prioritariamente alle “linee preferenziali di sviluppo insediativo”.
6. Le previsioni di sviluppo definite dal P.I., in conformità alle indicazioni del P.A.T., dovranno essere giustificate da un’effettiva domanda di nuova residenza e attività economiche che andrà soddisfatta prioritariamente attraverso il recupero dei nuclei esistenti e gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente.
7. Il P.I. può prevedere una ripartizione e distribuzione dei quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O. esternamente alle linee preferenziali di sviluppo a completamento delle aree di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa e degli edifici isolati in zona agricola fatto salvo il rispetto dei “limiti fisici alla nuova edificazione”, degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo e dei vincoli e tutele del P.A.T., e delle condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Tutte le nuove aree di espansione individuate dal P.I. dovranno essere soggette a P.U.A. e all’istituto della perequazione urbanistica previsto dall’Art. 35 della L.R. 11/2004 e dall’Art. 4 delle presenti N.T..

ART. 47 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA ESISTENTI E DI PROGETTO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. classifica quali “Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza” le aree e/o complessi di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti e di progetto.

DIRETTIVE

4. Il P.I. provvederà a disciplinare:
 - a) le funzioni da confermare;
 - b) le funzioni da trasferire;
 - c) le funzioni da riconvertire;
 - d) i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.
5. Il P.I., in coerenza con gli indirizzi del P.A.T.:
 - a) disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
 - b) indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi;
 - c) prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture con adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione urbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed eliminazione delle barriere architettoniche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Fino alla approvazione del P.I. restano confermate le previsioni del P.R.G.C. previgente. L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.
7. Gli ambiti denominati “servizi di interesse comune di maggiore rilevanza esistenti e di progetto” posti all'interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile sono soggetti alla disciplina delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

ART. 48 – INFRASTRUTTURE DI MAGGIOR RILEVANZA ESISTENTI E DI PROGETTO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”
3. Il P.A.T. individua gli assi infrastrutturali esistenti di maggior rilevanza:
 - a) Strada Regionale n. 515, Noalese;
 - b) Strada Provinciale n. 79, delle Cave;
 - c) Strada Provinciale n. 5, Castellana;
 - d) Strada Provinciale n. 17, del Sile;
 - e) Asse Via Capitello - Via Giorgione.gli assi infrastrutturali di maggior rilevanza di progetto:
 - f) Viabilità alternativa alla S.R. 53 “Postumia” tra i comuni di Quinto di Treviso, Paese e Istrana;
 - g) Viabilità di superamento del centro storico di Quinto di Treviso;
 - h) Viabilità di accesso all’istituto scolastico di Via Donatori del Sangue;
 - i) Viabilità di raccordo tra Via I Maggio e Via Sega;
 - j) Viabilità di raccordo tra Via Mattei e Via Zecchina;le rotonde di progetto:
 - k) Sulla viabilità alternativa alla S.R. 53 “Postumia”;
 - l) Sulla viabilità di superamento del centro storico di Quinto di Treviso;
 - m) Sulla la viabilità di raccordo tra Via Mattei e Via Zecchina.
 - n) Tra la Tangenziale Sud di Treviso e Via Postumia;
 - o) Tra Via Emiliana-Via San Bernardino e Via Emiliana-Via Isonzo;
 - p) Tra Via Cornarotta e Via Monsignor L. Tognana.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di interventi di nuova costruzione e riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali appartenenti alla rete della mobilità, come elencata al comma terzo del presente Articolo, al fine di conseguire il miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale attraverso:
 - a) il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza;
 - b) la moderazione del traffico nei tratti urbani;
 - c) la riorganizzazione dei flussi di traffico;
 - d) la salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento e dal rumore;
 - e) la qualificazione dei materiali e degli spazi.

DIRETTIVE

5. Il P.I. provvederà a disciplinare per le singole infrastrutture esistenti e di nuova previsione:
 - a) la categoria di appartenenza;
 - b) le modalità di realizzazione e/o riqualificazione;
 - c) gli interventi di compensazione ambientale;
 - d) gli interventi relativi alla moderazione del traffico;
 - e) gli interventi “complementari” riguardanti le intersezioni ed i collegamenti con gli assi principali;
 - f) gli interventi di qualificazione paesaggistica riguardanti il verde e l’arredo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Nella progettazione e realizzazione della viabilità di nuova previsione dovranno:
 - a) essere predisposte fasce di mitigazione lungo il tracciato stradale con il duplice intento di mitigare l’impatto paesaggistico e acustico – atmosferico dei nuovi tratti di viabilità. Dette fasce, costituite da siepi e fasce tampone, dovranno essere previste nei punti di interfaccia dell’infrastruttura con aree della Rete Ecologica o con suoli agrari ancora integri o in ambiti non ancora edificati in generale. Anche in prossimità di zone residenziali (esistenti o di progetto)

- dovranno essere studiati interventi di mitigazione dall'impatto acustico e paesaggistico da realizzarsi preferibilmente mediante la realizzazione di fasce vegetazionali.
- b) essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (Art. 16 e Art 26) in merito alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In linea generale si consiglia la realizzazione di una prima fascia di siepi e cespugli e di una seconda fascia costituita da filari arborei. Per la seconda fascia si ritiene opportuno che l'interesse tra gli alberi sia valutato anche tenendo in considerazione la visibilità del tracciato stradale da parte degli utenti, ai fini di garantire una maggiore sicurezza per gli stessi. In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.
7. Nella progettazione e realizzazione della viabilità di progetto inerente il superamento del centro storico di Quinto di Treviso, dovrà essere individuata e realizzata la migliore soluzione tecnica, viabilistica e paesaggistica al fine di tutelare l'assetto infrastrutturale ad uso ciclopedonale del sedime dell'ex ferrovia Treviso-Ostiglia. A tal fine la soluzione viabilistica individuata nell'Elab. 24 Tav. 4.1 Carta delle Trasformabilità non è prescrittiva ma puramente indicativa.

ART. 49 – PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI E DI PROGETTO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
2. Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. individua i principali “Percorsi ciclopeditoni esistenti e di progetto” sui quali basare la programmazione comunale riguardante la mobilità ciclabile finalizzata a:
 - a) aumentare la mobilità in bicicletta offrendo al ciclista situazioni sicure, protette e confortevoli;
 - b) migliorare la qualità di vita e l’immagine armoniosa e ad alta socialità dello spazio urbano;
 - c) dare autonomia ed indipendenza agli utenti “deboli” della strada.

DIRETTIVE

5. Il P.I. potrà individuare ulteriori tracciati o rettificare quelli indicati dal P.A.T..
6. La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive previste dalla normativa vigente e precisate dal P.I. o dal progetto esecutivo con particolare attenzione al rispetto delle dimensioni minime, all’utilizzo quando possibile di tracciati o elementi lineari già esistenti e con particolare cura nella scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che siano coerenti con il contesto di appartenenza.
7. Gli strumenti di attuazione dovranno tener conto che le tipologie di percorsi e le soluzioni possibili sono diverse:
 - a) separazione
sedi proprie per le biciclette, separate da cordoli, oppure a quota marciapiede, monodirezionali o bidirezionali, obbligatorie in affiancamento alle strade di scorrimento;
 - b) integrazione
promiscuità tra le biciclette e gli altri veicoli, cercando comunque condizioni di sicurezza, si attua dove pur essendoci forte domanda non c’è spazio per la separazione o dove la domanda non è talmente forte da giustificare la separazione;
 - c) moderazione del traffico
interventi puntuali all’assetto stradale finalizzati a trasformare l’immagine della strada affinché l’automobilista modifichi automaticamente ed inconsciamente il suo modo di guidare.
8. Il P.I. dovrà adottare misure finalizzate a:
 - a) realizzare, recuperare migliorare e valorizzare gli itinerari individuati;
 - b) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale e paesaggistica degli itinerari;
 - c) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere tipiche degli itinerari individuati;
 - d) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;
 - e) definire gli ambiti in cui, anche all’esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni visuali verso le emergenze paesaggistiche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Gli itinerari che si caratterizzano per l’interesse naturalistico e paesaggistico sono sottoposti alle successive ulteriori prescrizioni:
 - a) non è consentita l’asfaltatura qualora non già esistente;

- b) non è consentita l'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'Art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio.

PARTE II: VALORI E TUTELE

ART. 50 – AMBITI TERRITORIALI CUI ATTRIBUIRE VALORI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4.1, “Carta della Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. individua il centro storico di Quinto di Treviso quale elemento di valore storico-culturale, monumentale e paesaggistico.

DIRETTIVE

4. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3 del presente Articolo, valgono le disposizioni normative previste negli Artt. 20 e 34 delle presenti N.T..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3, valgono le disposizioni normative previste negli Artt. 20 e 34 delle presenti N.T..

ART. 51 – VILLE VENETE, MANUFATTI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE, CONTESTI FIGURATIVI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4.1, “Carta della Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. individua i seguenti elementi di valore storico-culturale, monumentale e paesaggistico:
 - a) Ville venete individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete;
 - b) Manufatti di archeologia industriale individuati dal PTCP;
 - c) contesto figurativo dell'ex Mulino di Cervara.

DIRETTIVE

4. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3, valgono le disposizioni normative previste negli Artt. 32 e 34 delle presenti N.T..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3, valgono le disposizioni normative previste negli Artt. 32 e 34 delle presenti N.T..

ART. 52 – AMBITO AGRICOLO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. individua gli “Ambiti agricoli” che interessano le parti extraurbane, poste oltre il limite edificato destinate all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica.

DIRETTIVE

5. Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., ad incentivare e favorire:
 - a) le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;
 - b) la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;
 - c) le filiere corte agro-alimentari;
 - d) la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;
 - e) lo sviluppo del turismo rurale;
 - f) lo sviluppo di nuclei residenziali.
6. Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., alla conservazione del patrimonio storico-culturale del territorio agricolo assicurando:
 - a) difesa dell’integrità del territorio e contrasto del consumo di suolo;
 - b) valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le finalità di salvaguardia dei caratteri di integrità del sistema rurale;
 - c) incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale che garantiscano la compatibilità e la sostenibilità ambientale con gli obiettivi di tutela;
 - d) individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
 - e) riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le componenti storico-territoriali e naturalistiche;
 - f) controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
 - g) disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare per il recupero degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, associando all’edificio il contesto quale elemento strutturante del territorio. Il P.I. dovrà individuare e classificare tali immobili in modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione del loro livello di qualità, gli interventi di tutela e valorizzazione, anche mediante incentivi economici;
 - h) interventi finalizzati alla conservazione e ripristino delle tipologie del paesaggio nei suoi elementi essenziali (morfologia e sistema idrico, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo produttivo
 - i) tutela dei coni visuali e riduzione dell’inquinamento visivo-paesaggistico, determinato dalla presenza di qualsiasi elemento detrattore ed in particolare di infrastrutture ed elettrodotti, per i quali dovranno essere previsti, per le nuove opere e per le esistenti, in particolare per quelle localizzate in ambiti di rilevante valenza, adeguate misure di mitigazione;
 - j) rinaturalizzazione del territorio agroforestale mediante interventi atti a garantire la manutenzione del territorio, l’accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali. In particolare dovranno essere attivati ed incentivati, anche utilizzando le adeguate misure previste dal PSR:
 - le componenti della rete ecologica;
 - l’agricoltura biologica, in particolare nelle aree soggette a direttiva nitrati;
 - la tutela di habitat seminaturali e delle biodiversità;
 - i prati stabili, i pascoli e i prati-pascolo;
 - la tutela della risorsa idrica;

- l'imboschimento di terreni agricoli e la realizzazione di ambienti forestati al fine di incrementare l'assorbimento di CO₂ e contemporaneamente produrre biomassa ai fini della produzione di energia alternativa;
 - fasce filtro lungo i corsi d'acqua con incentivazioni nei territori i cui terreni presentano una minore permeabilità
- k) salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere, vietando in particolare la distruzione ed il danneggiamento delle siepi senza adeguata compensazione, non rientrando tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi;
- l) dotazione per tutti i nuovi impianti di idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale;
- m) ampliamento degli allevamenti esistenti solo in aderenza agli attuali, prescrivendo comunque adeguate misure di compensazione.
7. Il P.I. provvederà ad individuare e definire:
- a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti;
 - b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova edificazione, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, indicate dal P.A.T.;
 - c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
 - d) la ricognizione e l'adeguamento delle indicazioni su tipologie e caratteristiche costruttive relative all'edificazione in zona agricola, anche attraverso la redazione di uno specifico Prontuario;
 - e) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale;
 - f) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali, alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività e ai criteri per la realizzazione di idonee fasce alberate autoctone al fine di mitigare l'impatto paesaggistico e ambientale;
 - g) gli ambiti nei quali in rapporto alle trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali di natura edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica gli interventi sono subordinati a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.);
 - h) le costruzioni prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado di cui prevederne la demolizione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Sono vietati gli interventi che possono compromettere le scelte e/o interferire con gli ambiti interessati dalle linee preferenziali di sviluppo (Art. 46 delle presenti N.T.) e la viabilità di progetto (Art. 48 delle presenti N.T.) se non preventivamente concordati con gli enti preposti, all'interno di una fascia di 40 metri dall'asse viario di progetto individuato.

ART. 53 – RETE ECOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5.06.1992)
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 4.1, "Carta della Trasformabilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

6. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
7. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.
8. La "Rete ecologica" è definita dall'insieme degli elementi costitutivi di seguito elencati:
 - a) Area nucleo (P.T.C.P.): area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducendosi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento.
 - b) Corridoi ecologici secondari (P.T.C.P.): sono fasce di ambiente omogeneo, che si differenziano dalla natura della matrice in cui sono collocati, fondamentali per la costruzione di connessioni sul territorio sia rurale che urbano e con specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;
 - c) Aree di completamento (P.T.C.P.): area/fascia adiacente all'area nucleo che costituisce il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro);
 - d) Stepping zone (P.T.C.P.): isole ad elevata naturalità tra cui sono ricompresi i parchi delle Ville;
 - e) Fasce tampone (P.T.C.P.): fasce di protezione (buffer zone) mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo e ai corridoi ecologici;
 - f) Varchi (P.T.C.P.): punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così importante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema.

DIRETTIVE

9. Il P.I. dovrà prevedere una specifica disciplina riguardante:

Aree Nucleo

- a) la regolamentazione della realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici attraverso:
 - la previsione di misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio;
 - l'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistico;
 - la costituzione di aree di rispetto formate con elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità;
- b) l'incentivazione e sostegno tecnico e finanziario alla gestione dell'agricoltura per il mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;
- c) il riconoscimento delle aree identificate come critiche per la presenza di infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici quali ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione mediante azioni di mitigazione e compensazione;

Aree di completamento delle aree nucleo, Corridoi ecologici e Stepping zone

- d) le attività e gli interventi mirati alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- e) i percorsi e gli spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione;
- f) le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- g) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;
- h) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie, purché di tipo non intensivo se di nuovo impianto;
- i) i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni locali e realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e compatibilmente con il prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati all'intorno;
- j) le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie;
- k) la gestione dei boschi e delle foreste;
- l) l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché il miglioramento/adeguamento in sede delle infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti. Eventuali correzioni dei tracciati di queste potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti, prevedendo altresì la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi. L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale o provinciale e/o la riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a VIA, è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione;

Fasce tampone

- m) le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti;
- n) le aree di idoneità faunistica, dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità, in analogia a quanto disposto per le aree faunistiche comprese nelle altre aree della rete ecologica;
- o) gli interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto sui corsi d'acqua, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle aree nucleo;

Varchi

- p) gli interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture;
- q) il reticolo stradale principale, particolarmente nei tratti ad alta interferenza prevedendo:
 - il divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali;
 - l'incremento degli interventi di deframmentazione;
 - l'incremento degli interventi anche intensivi di recupero ambientale;
 - l'obbligo di verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione, delle nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale o provinciale e/o la riqualificazione delle esistenti non soggetta a VIA.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Aree Nucleo, Aree di completamento delle aree nucleo, Corridoi ecologici e Stepping zone

10. I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della Rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia. All'interno del sito ZPS IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
11. È fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza (VINCA) con esito positivo, di:

- a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;
 - b) formare nuovi sentieri;
 - c) realizzare nuove edificazioni sparse;
 - d) praticare le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio.
12. Sono ammessi solamente:
- a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione ...);
 - b) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
 - c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
 - d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
 - e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
 - f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
 - g) realizzazione di siepi e fasce boscate;
 - h) interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza (VINCA), e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area. Interventi di trasformazione nel territorio agricolo sono consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete.

Fasce tampone

13. I progetti che implicano che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) in prossimità del SIC IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest" e della ZPS IT3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina"; nelle aree distanti da quest'ultime ma prossime a corridoi ecologici e /o altre aree a valenza naturalistica dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi. La necessità della procedura VINCA è valutata comunque dal responsabile del procedimento.
14. L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali e/o la riqualificazione delle esistenti se non soggette a VIA è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione.
15. Non sono consentite coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.

ART. 54 – FASCE DI TUTELA IDROGRAFIA PRINCIPALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 41.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Sono vincolate ai sensi dell'Art. 41 LR 11/2004 le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi e canali, nonché una fascia di profondità di m. 100 (cento) dall'unghia esterna dell'argine principale per:
 - a) Fiume Sile;
 - b) Roggia Piovega;
 - c) Fosso Dosson;
 - d) Scolo Serva.

DIRETTIVE

4. Il PI recepisce e aggiorna il quadro delle fasce di tutela di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto;
5. Il P.I. individua, nelle aree di cui al precedente comma 3, esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, gli interventi edilizi ammessi e gli eventuali interventi di demolizione delle superfetazioni degradanti.

PRESCRIZIONI

6. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il PAT dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale di cui al presente Articolo con relative fasce di tutela, siano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
 - a) conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fosse e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti;
 - b) realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.

TITOLO VII: FORMAZIONE DEL PI

ART. 55 – NORME SPECIFICHE PER IL PI

1. Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.. Il P.I. può non coincidere rigorosamente con il P.A.T. ma deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.
2. Il P.I. può modificare il P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici di:
 - a) localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
 - b) recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - c) applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - d) variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;
 - e) limitate variazioni al perimetro degli A.T.O. e delle aree di urbanizzazione consolidata, edificazione diffusa e nuclei isolati nel rispetto del Dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche;ed in generale nell'ipotesi di:
 - f) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
 - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del P.A.T.;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
 - non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento;
 - g) modifica del grado di protezione degli edifici di interesse storico-monumentale, se motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per un massimo di due gradi;
3. Il P.I. può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli A.T.O., definiti nei successivi articoli, solo nel caso non venga superato il limite quantitativo massimo, per l'intero territorio comunale, della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa (pari a 150.000 mq) calcolato secondo le modalità indicate nell'Atto di Indirizzo regionale e definito nel successivo Allegato A "Ambiti Territoriali Omogenei" e nelle altre fattispecie richiamate nelle presenti N.T..
4. Il P.I. individua gli interventi di trasformazione edilizia e li vincola alla realizzazione degli interventi ambientali, strutturali e infrastrutturali di compensazione ritenuti prioritari e riguardanti i progetti/argomenti di seguito elencati:
 - a) Patrimonio edilizio storico
 - b) Edificazione diffusa
 - c) Attrezzature interesse collettivo
 - d) Rete e corridoi ecologici
 - e) Sicurezza idraulica
 - f) Tutela del paesaggio
 - g) Sistema depurazione
 - h) Allevamenti
 - i) Aree industriali
 - j) Aree servizi
 - k) Traffic calming
5. Il P.I. individua le priorità di cui al precedente comma 4 del presente Articolo sulla base dei seguenti criteri:
 - a) andamento demografico e composizione popolazione;
 - b) adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico;
 - c) andamento mercato immobiliare;

- d) criticità ambientali;
 - e) sicurezza del territorio;
 - f) stato dell'ambiente (aria, acqua, suolo);
 - g) andamento attività settore primario;
 - h) andamento attività settore secondario e terziario;
 - i) domanda/offerta di mobilità;
 - j) programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
 - k) pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale.
6. Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 del presente Articolo sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla V.A.S. ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I..

ART. 56 – NORME SPECIFICHE PER LE A.T.O. E PER LA S.A.U.

1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) sulla base di specifici caratteri insediativi, morfologici e ambientali.
2. La Tavola n. 4.1 “Carta della trasformabilità” evidenzia la suddivisione del territorio comunale in 4 ATO così articolati:
 - a) ATO n. 1 “Quinto di Treviso”
 - b) ATO n. 2 “Santa Cristina”
 - c) ATO n. 3 “Polo produttivo”
 - d) ATO n. 4 “Ambito agricolo”
3. Il dimensionamento degli A.T.O. è organizzato puntualmente, all’interno dell’Allegato A “Ambiti Territoriali Omogenei” per ogni singolo Ambito che costituisce il quadro sinottico di riferimento per gli interventi possibili nel territorio in coerenza con i dettami delle normative specifiche delle presenti norme.
4. La tabella sottostante riporta il valore calcolato in riferimento alla S.A.U. trasformabile con il Piano.

A.T.O.			DATI DI SINTESI	
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici <i>mq</i>	
<i>Residenziale</i>	mc	133 000	30 mq / ab	
<i>Commerciale</i>	mq	0	1 mq / mq Slp	
<i>Direzionale</i>	mc	0	1 mq / mq	
<i>Produttivo</i>	mq	15 000	10%	
<i>Turistico</i>	mc	0	15 mq / 100 mc	
Abitanti teorici			num.	578
<i>S.A.U. trasformata</i>	mq	150 000		
<i>Aree compromesse</i>	mq	55 000		

ART. 57 – VERIFICA E MONITORAGGIO PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL P.A.T. IN RAPPORTO ALLA V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente”
3. Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 – “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

DIRETTIVE

7. L’A.C., d’intesa con la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e l’ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
8. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S. gli indicatori per il monitoraggio sono i seguenti:

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio
Qualità dell'aria - concentrazione di inquinanti in atmosfera (PM ₁₀ , benzene, etc.)	varie	ARPAV	S	ad ogni aggiornamento del dato da parte di ARPAV (mediante monitoraggio effettuato con laboratorio mobile posizionato in ambito comunale)
Misure di risanamento della qualità dell'aria	caratteristiche	Regione - Provincia - Comune	R	annuale
Dati e studi disponibili relativi alla qualità delle acque dei corpi idrici (superficiali e sotterranei) presenti in ambito comunale	varie	ARPAV	S	Ad ogni disponibilità dei dati
Episodi di contaminazione (riguardanti falde, pozzi e corsi d'acqua)	n localizzazione caratteristiche	Comune ASL ARPAV	P	annuale
Popolazione servita da acquedotto	ab, %	Ente Gestore	S	annuale
Consumi idrici delle utenze civili / industriali / agricole	mc/a, mc/g/ab	Ente Gestore - Consorzio di Bonifica	S	annuale
Popolazione allacciata alla rete fognaria	ab, %	Ente Gestore	S	annuale

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio
Suolo urbanizzato totale/ superficie comunale	%	Comune	S	annuale
Suolo agricolo/superficie comunale	%	Comune	S	annuale
Indagini ambientali – terre e rocce da scavo (art. 41bis L. 98/2013 e DGRV 179/2013)	Localizzazione, caratteristiche dei materiali	ARPAV	S	Ad ogni aggiornamento del dato da parte di ARPAV
Estensione aree verdi occupate da vegetazione (anche derivanti da interventi di afforestazione – piantumazione ex novo)	mq ed ubicazione	Comune	S	annuale
Interventi di potenziamento degli elementi vegetazionali connessi all'implementazione dei corridoi ecologici	caratteristiche e descrizione degli interventi	Comune	S	annuale
Fenomeni di degrado paesaggistico (che determinano un impatto paesaggistico in relazione al contesto in cui sono inserite)	n e ubicazione	Comune	S	annuale
Classificazione acustica / Piano di risanamento - aggiornamenti	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune	R	annuale
Interventi di bonifica acustica	n ubicazione e tipologia	Comune Provincia Arpav	R	annuale
Fenomeni di allagamento in occasione di intense precipitazioni	n, caratteristiche ubicazione, danni a persone, cose, animali	Comune - Protezione Civile	S	Ad ogni evento
Residenti	n	Comune	S	annuale
alloggi sfitti - disabitati	n, caratteristiche	ISTAT - Comune	S	ad ogni aggiornamento istat
Attuazione sup espansioni residenziali	mq, mc	Comune	S	biennale
Richieste di edilizia .pop. (n. totali e soddisfatte)	n e caratteristiche	Comune	S/P	annuale
Aree pubbliche di socializzazione	n. ubicazione e caratteristiche	Comune	S	annuale
Aree verdi attrezzate pubbliche (presenza panchine e giochi per bambini, tavoli ping-pong, tavoli per il pic-nic, campi di calcetto e basket, etc.)	n. ubicazione e caratteristiche	Comune	S	annuale
“Equipaggiamento verde” delle aree produttive (aree verdi, alberi, filari, siepi, etc.)	Caratteristiche quantitative (mq verde/mq totale, n elementi vegetazionali presenti, etc.) e qualitative (caratteristiche)	Comune	S/R	annuale
Aziende con sistemi di gestione ambientali	n, settore, tipologia, % sul totale	Sincert - Comune	S/R	annuale

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio
Aziende e superfici ad agricoltura biologica	ubicazione e tipologia	Comune	S/R	annuale
Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità o traffico	ubicazione e caratteristiche	Comune - polizia stradale	S	biennale
Mobilità ciclabile e pedonale	km, ubicazione, tipologie	Comune - Provincia	S	biennale

9. Nella fase di attuazione del P.A.T. si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati per il monitoraggio.

ART. 58 – ACCORGIMENTI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE IN RIFERIMENTO V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente”
3. Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 28 - modifica Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente”
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “ Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
7. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.
8. D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 - Presa d'atto del parere n.84 del 3 agosto 2012 della Commissione VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI"

CONTENUTI E FINALITÀ

9. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di V.A.S. individua misure di mitigazione e compensazione e accorgimenti da attuarsi nella realizzazione degli interventi o di cui tenere conto in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali.

DIRETTIVE

10. Gli strumenti urbanistici comunali, in fase di aggiornamento degli stessi, considerano le indicazioni di seguito riportate:

ENERGIA

- I Si ritiene di primaria importanza che il Regolamento Edilizio sia integrato con norme volte all'adozione di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici ed idrici degli edifici; in particolare si suggerisce di condizionare il rilascio del permesso di costruire, eventualmente anche relativo ad interventi di ristrutturazione, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia termica che permettano la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia per la produzione di acqua calda mediante l'uso di fonti rinnovabili. Si consiglia inoltre l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna abitazione. Si ritiene altrettanto importante che il Regolamento Edilizio introduca specifiche prescrizioni, applicabili esclusivamente per le nuove costruzioni, che prevedano l'adozione di sistemi per il recupero di acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water, la realizzazione di pavimenti drenanti nelle superfici scoperte impermeabilizzabili lasciate libere (ad esclusione ovviamente delle superfici coperte dagli edifici e delle aree a verde), l'utilizzo di materiali naturali e di tecniche costruttive per incrementare l'efficienza energetica, l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria, il controllo automatizzato dell'illuminazione delle parti comuni, il posizionamento e orientamento degli edifici per utilizzare al meglio il rapporto luce-ombra. Il Regolamento Edilizio comunale dovrà inoltre recepire quanto stabilito dalla Regione in materia di edilizia sostenibile, ed in particolare quanto indicato all'interno delle linee guida in materia di edilizia sostenibile come individuate dall'art. 2, comma 2, della L.R. 09/03/2007, n. 4, anche al fine di permettere l'applicazione degli incentivi e delle agevolazioni introdotte dalla legge citata e dalle successive deliberazioni regionali (DGR n. 2398 del 31/07/2007, DGR n. 1579 del 17/06/2008 e n. 2063 del 07/07/2009.

RADON

- II In considerazione di quanto contenuto all'art. 31 delle NTA del PTRC, all'interno del Regolamento Edilizio dovranno essere inserite indicazioni relativamente alle tecniche costruttive cautelari atte a prevenire l'accumulo di radon negli edifici, per tutti gli interventi di nuova edificazione, da estendersi anche agli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, qualora tali attività comportino interventi sull'attacco a terra.

RISCHIO INDUSTRIALE

- III Allo scopo di tutelare la sicurezza della popolazione residente e aumentare i livelli di sicurezza del territorio, il PI nella valutazione di compatibilità territoriale per la localizzazione di nuovi impianti dovrà tenere in considerazione la Tav. 2.3 del PTCP in cui sono indicate le aree di incompatibilità assoluta. La localizzazione dovrà essere individuata all'interno delle aree industriali definite ampliabili e nelle nuove aree produttive che risultino esterne alle aree di incompatibilità assoluta e comunque l'ubicazione dello stabilimento dovrà risultare compatibile con gli usi del territorio circostante.

RIFIUTI E TERRE DA SCAVO

- IV Si ritiene opportuno che vengano inserite, all'interno del PI o del Regolamento Edilizio, indicazioni relative alle procedure e ai materiali da impiegare nell'ambito della realizzazione degli interventi allo scopo di minimizzare l'impatto sull'ambiente e la produzione di rifiuti, in particolare di quelli non riciclabili e particolarmente dannosi per l'ambiente.

SENSIBILIZZAZIONE DELLA COLLETTIVITÀ E RIDUZIONE DEL CONSUMO DI RISORSE

- V Si ritiene opportuno provvedere ad un'adeguata istruzione e sensibilizzazione dei proprietari delle attività produttive in merito alla tutela dell'ambiente naturale e delle risorse. Per la tutela della risorsa idrica sotterranea e del suolo è possibile incentivare l'adozione di opportuni sistemi di collettamento e smaltimento delle acque reflue, in particolare adottando lo smaltimento a reti separate e sistemi di depurazione dei reflui che riducano l'impatto ambientale dei processi depurativi. Anche importante è la riduzione dei consumi e la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione degli usi, attraverso l'adozione di sistemi per il riutilizzo dell'acqua meteorica e dei reflui recuperabili.

PROTEZIONE ACUSTICA

- VI Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi. In fase di predisposizione del PI dovrà essere aggiornato il Piano di classificazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 prevedendo, ove necessari, eventuali piani di risanamento acustico. Gli interventi di trasformazione del territorio dovranno tener conto dell'attuale impatto acustico dell'aeroporto "Antonio Canova" di Treviso, della vigente zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, nonché delle modifiche conseguenti al Piano di Sviluppo Aeroportuale (2011 – 2030) qualora superi la procedura di VIA Statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.."

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere attuate le seguenti misure di mitigazione e compensazione ecologica.

PRESCRIZIONI DI TUTELA GENERALE

- I Per gli interventi di trasformazione ricadenti all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del fiume Sile valgono le direttive e le previsioni del Piano Ambientale (P.A.) del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

PROTEZIONE DI FOSSI E CORSI D'ACQUA

- II Nella realizzazione degli interventi e delle previsioni del PAT in prossimità di corsi d'acqua dovrà essere rispettata la normativa vigente, ed in particolare il RD 368/1904 ed il RD 523/1908, oltre che le indicazioni della relazione di compatibilità idraulica allegata al PAT. Nelle aree di trasformazione che ricadono all'interno delle aree individuate dal PAT come di possibile emergenza idraulica (Tav. 3 "Carta delle fragilità") si sconsiglia la realizzazione di locali interrati.
- III Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica di fossi e corsi d'acqua, mantenendo la sezione idraulica degli stessi ed evitando il tombinamento. Gli attraversamenti non dovranno pregiudicare gli eventuali ampliamenti dei corpi idrici e dovranno essere concordati con gli Enti competenti.

- IV** Non dovranno essere realizzati scarichi diretti sui corsi d'acqua e dovranno essere rispettate tutte le norme del PTA per la protezione della qualità delle acque.

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA

- V** Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti su suolo e sottosuolo, mediante idonei sistemi di depurazione e collettamento dei reflui. Nello specifico, con riferimento alle aree ricomprese nella fascia di ricarica, i nuovi insediamenti dovranno essere allacciati alla rete fognaria e dovranno essere predisposte apposite misure finalizzate all'eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde. Nelle aree caratterizzate dalla presenza dell'acquifero indifferenziato, con presenza di falda superficiale in ambito di risorgive, è vietata la realizzazione di opere interrato.
- VI** Per gli interventi di nuova urbanizzazione ricadenti all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del fiume Sile le reti e i servizi di fognatura dovranno essere realizzati in accordo con quanto previsto all'art. 28 delle NTA del Piano Ambientale (PA).
- VII** A tutela della risorsa idrica sotterranea nelle nuove zone produttive, in particolare nelle zone destinate a piazzali di manovra e nelle aree di sosta degli automezzi industriali, si dovrà valutare la necessità di predisporre eventuali vasche di prima pioggia ed eventuali disoleatori. Dovrà essere valutata la necessità di predisporre vasche di prima pioggia e di raccolta degli idrocarburi e disoleatori per la nuova viabilità di progetto.
- VIII** Nel caso di riconversione di aree industriali – produttive, al fine di eliminare potenziali rischi di inquinamento delle falde sotterranee, e/o suolo o sottosuolo, si ritiene opportuno predisporre un'indagine ambientale preliminare.

ATTIVITÀ INSALUBRI

- IX** Nel caso di espansioni di tipo residenziale prossime ad attività insalubri (compresi allevamenti), in sede di attuazione dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione (pantumazione di fasce vegetazionali – arboree- arbustive) in relazione ad eventuali disturbi (anche legati alle emissioni odorose) determinati dalle attività esistenti.

SOTTOSERVIZI

- X** Nella realizzazione degli interventi dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni degli enti gestori dei sottoservizi. In fase attuativa dovranno essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l'effettiva sostenibilità degli allacciamenti.
- XI** La progettazione attuativa degli interventi dovrà essere accompagnata da una attenta ricognizione dei sottoservizi presenti, compresi il tracciato degli oleodotti e dei metanodotti.

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

- XII** In prossimità di stazioni radio base, o altre sorgenti di CEM, dovrà essere posta attenzione alla salute degli utenti dell'area, in particolare non dovranno esservi inseriti siti sensibili quali asili, scuole, ospedali, etc.
- XIII** Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico determinato dalla presenza sul territorio di elettrodotti ed altre sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza. In fase di Pianificazione Attuativa dovranno essere verificate le fasce di rispetto dagli Elettrodotti calcolate secondo il DM 29/05/2008 al fine di verificare la compatibilità dei nuovi interventi con le stesse. All'interno delle fasce di rispetto non potranno essere individuate destinazioni d'uso che comportino una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere. Le fasce di rispetto, che dovranno essere fornite dal gestore, possono quindi essere considerate come limite all'edificazione.

COMPENSAZIONE ECOLOGICA

- XIV** Gli interventi di urbanizzazione (nuova edificazione o ampliamenti di edifici ad uso residenziale, produttivo, commerciale, direzionale, etc; interventi di nuova viabilità; realizzazione di aree a servizi compresi parcheggi, etc.) devono concorrere, mediante la realizzazione di interventi di compensazione ecologica, al miglioramento della qualità ambientale. Il PI stabilirà le tipologie di opere di compensazione ambientale, anche sulla base di quanto indicato dal PTRC (art. 34 comma 2 e 3 delle NTA), ed i parametri sulla base dei quali calcolare l'entità di tali opere in relazione ai diversi interventi di Piano, secondo criteri di equità in modo che gli stessi siano proporzionati nelle dimensioni e nel costo agli interventi di nuova urbanizzazione / edificazione in progetto. A titolo di esempio parametri minimi di compensazione da applicare agli interventi di trasformazione del territorio (comprese le aree non attuate del PRG vigente) possono essere:

- 3 m di siepi ovvero 1 m² di bosco per m³ di nuova edificazione e/o ampliamento; 5 m² di bosco, od ecosistema equivalente, per m² di strada; 3 m² di bosco od ecosistema equivalente per m² di disboscato;
- per interventi relativi a case singole, i parametri sopra sono ridotti ad 1/3.

Il PI specificherà inoltre gli ambiti del territorio comunale dove realizzare gli interventi di compensazione ambientale. Gli interventi di compensazione potranno in particolare contribuire alla realizzazione della rete ecologica comunale, in coerenza con quanto indicato dal PTCP della Provincia di Treviso (art. 32 comma 2 delle NTA del Piano), mediante interventi di forestazione, formazione di corridoi ecologici e interventi che incrementino il carattere ecologico dell'area in esame. La realizzazione degli interventi di compensazione ambientale non esime dall'attuazione degli interventi di mitigazione indicati nelle presenti prescrizioni. Il PI dovrà altresì prevedere che gli interventi di compensazione siano garantiti da fidejussione ad onere del loro responsabile, a meno che non siano realizzati prima dell'intervento cui sono riferiti.

TUTELA DEL PAESAGGIO

XV Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico e della possibile vicinanza ad edifici tutelati. La scelta delle tipologie costruttive del nuovo edificato dovrà essere coerente con il contesto paesaggistico. In sede di PI e Regolamento Edilizio dovranno essere individuate le tipologie costruttive più idonee. In particolare le trasformazioni prossime ad edifici di pregio storico-architettonico non dovranno ledere la riconoscibilità di tali elementi di pregio e il contesto in cui tali elementi si inseriscono. A questo scopo all'interno del PI andranno valutate eventuali opere di mitigazione paesaggistica da realizzarsi anche mediante la piantumazione di elementi vegetazionali (verde di arredo).

XVI Nell'intenzione di valorizzare e tutelare gli elementi distintivi del paesaggio agrario tradizionale (quali corsi d'acqua, filari, strade poderali), potranno essere adottate scelte progettuali atte a favorire la tutela della geosfera, della biosfera e del paesaggio nel loro complesso.

XVII In sede di progettazione degli interventi relativi a nuove espansioni residenziali (anche nel caso di ambiti non attuati già previsti dal PRG vigente) in prossimità dell'asse verde dell'ex ferrovia Treviso Ostiglia si dovrà tenere conto del contesto paesaggistico. A questo scopo all'interno del PI andranno valutate eventuali opere di mitigazione paesaggistica da realizzarsi anche mediante la piantumazione di elementi vegetazionali (verde di arredo).

XVIII In sede di progettazione degli interventi relativi a nuove espansioni produttive (anche nel caso di ambiti non attuati già previsti dal PRG vigente) dovrà essere effettuato uno studio per l'inserimento paesaggistico degli stessi, in particolare in relazione alla presenza di edifici ad uso residenziale prossimi al sito interessato dalla trasformazione. Tale studio dovrà in particolare valutare l'impatto visivo delle opere in progetto in relazione agli edifici ad uso residenziale presenti all'interno di una fascia minima di 300 m che circonda l'ambito di nuova trasformazione ed individuare la localizzazione e la tipologia delle opere di mitigazione da attuarsi, prevedendo in particolare la predisposizione di fasce vegetazionali (costituite da alberature, etc.) eventualmente da realizzarsi su terrapieni. Le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti.

XIX Si ritiene che per tutte le nuove urbanizzazioni (sia relative agli ambiti di trasformazione individuati dal PAT, sia alle aree non attuate individuate dal PRG vigente) andranno preferiti ove possibili i parcheggi drenanti inerbiti allo scopo di determinare una minore impermeabilizzazione del suolo e un migliore inserimento paesaggistico delle nuove urbanizzazioni.

PROTEZIONE ACUSTICA

XX Per le nuove zone residenziali dovrà essere valutata la necessità di introdurre misure di protezione, mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento. In linea con quanto richiesto dall'art. 8 comma 3 della Legge 447/95, allo scopo di garantire un'idoneo clima acustico per le nuove trasformazioni è fatto obbligo di produrre, in sede di pianificazione attuativa degli interventi, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere di cui all'art. 8, comma 2 (aeroporti, strade di tipo A, B, C, D e F secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., ferrovia etc.)

La valutazione di clima acustico dovrà inoltre permettere l'individuazione di eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico da adottarsi quali in particolare la predisposizione di fasce di vegetazione e terrapieni che prevedano anche l'inserimento di elementi vegetazionali.

NUOVA VIABILITA' DI PROGETTO

XXI Allo scopo di garantire un migliore inserimento paesaggistico e ambientale delle nuove infrastrutture dovranno essere valutate eventuali fasce vegetazionali ai bordi del tracciato stradale per le viabilità extra-urbane, mentre potrà essere adottata la conformazione di strada alberata in ambito urbano. Si ricorda a tal proposito che l'art. 34 delle N.T.A. del nuovo P.T.R.C. della Regione Veneto individua le fasce di rispetto stradale come aree prioritariamente destinate a verde pubblico o privato o a standard per la mitigazione degli impatti da rumore e da PM10.

Andranno in ogni caso rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (art. 16 e art 26) in merito in particolare alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

XXII Nelle successive fasi di progettazione della nuova viabilità lo studio del tracciato dovrà limitare il più possibile l'interferenza dello stesso con l'edificato residenziale esistente.

XXIII Per la nuova viabilità di progetto si ritiene opportuno che in sede di progettazione preliminare degli interventi venga effettuata una prima valutazione delle eventuali opere di mitigazione acustica da realizzare contestualmente alla realizzazione delle infrastrutture, in particolare a tutela degli edifici ad uso residenziale presenti in prossimità delle nuove sedi stradali. Le nuove infrastrutture dovranno garantire, mediante la predisposizione di opportune misure mitigative (barriere antirumore, etc.) il mantenimento di un clima acustico gradevole per gli edifici residenziali posti in prossimità del tracciato viario di nuova realizzazione. Allo scopo di favorire un migliore inserimento ambientale e paesaggistico si ritiene che le opere di mitigazione acustica potranno essere realizzate impiegando elementi vegetazionali e terrapieni; l'eventuale utilizzo di barriere acustiche artificiali dovrà comunque essere accompagnato dalla predisposizione di elementi vegetazionali atti a migliorarne l'inserimento paesaggistico.

NUOVA AREA A DESTINAZIONE COMMERCIALE – DIREZIONALE (ACCORDO PUBBLICO – PROVATO N, 1)

XXIV In fase attuativa dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

- prevedere reti di illuminazione pubblica studiate per ridurre l'inquinamento luminoso in un ottica di risparmio energetico;
- nella progettazione delle aree verdi adottare criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. In particolare per il territorio in esame si consiglia di preferire specie caducifoglie che permettono ai raggi solari di raggiungere le pareti degli edifici nei mesi freddi e garantiscono un adeguato ombreggiamento in quelli estivi.
- effettuare un approfondimento delle tematiche relative ai flussi di traffico al fine di verificare le possibili ripercussioni sul traffico derivanti dalla realizzazione di una nuova struttura commerciale.

SICUREZZA STRADALE, ACCESSIBILITA' E TRAFFICO

XXV La progettazione dei nuovi tratti di viabilità dovrà garantire la sicurezza degli utenti delle piste ciclo-pedonali qualora si prevedano intersezioni con le stesse. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti le intersezioni principali dovranno essere realizzate preferibilmente mediante la predisposizione di rotatorie e si ritiene opportuno che vengano attentamente studiate le migliori soluzioni allo scopo di garantire la sicurezza dei pedoni in particolar modo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (ad es. mediante la predisposizione di rallentatori del traffico). In ogni caso la progettazione dovrà seguire la normativa vigente in materia.

XXVI In fase attuativa degli interventi dovrà essere valutata attentamente l'accessibilità per le nuove trasformazioni. Si suggerisce di predisporre misure che permettano a ciascun intervento di nuova edificazione di contribuire alla sistemazione della viabilità esistente allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza per gli utenti con particolare riferimento a ciclisti e pedoni.

XXVII La progettazione dei percorsi pedonali e degli accessi dovrà garantire l'agevole fruibilità degli spazi pubblici da parte dei soggetti con disabilità motoria.

XXVIII Si ritiene opportuno, in fase attuativa, monitorare la presenza lungo la viabilità esistente di criticità legate all'incidentalità e al traffico ed approfondire le tematiche relative ai flussi di traffico che interessano la viabilità principale per valutare le migliori soluzioni allo scopo di garantire il corretto smaltimento del traffico.

FLORA, FAUNA, BIODIVERSITÀ

XXIX Le specie arboree e arbustive da utilizzare per la messa a dimora di siepi, filari alberati e macchie boscate devono essere di tipo autoctono.

XXX Nella fase esecutiva degli interventi dovranno preferibilmente essere mantenute le siepi esistenti. Se tale mantenimento fosse oggettivamente non possibile dovranno essere comunque ricreate in modo tale da garantire la continuità ecologica.

XXXI Per le azioni di Piano che sono oggetto di Valutazione di Incidenza (Elab. 37 del Piano) relativamente alle aree della Rete Natura 2000 che interessano porzioni dell'ambito comunale (S.I.C. IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso ovest" e Z.P.S. IT3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e di S. Cristina") dovranno essere osservate le indicazioni e/o prescrizioni riportate all'interno della relazione di Valutazione di Incidenza sopraccitata.

XXXII Gli interventi dovranno garantire la tutela dell'integrità e della continuità degli elementi della rete ecologica nel rispetto della normativa specifica del PAT.

RIFIUTI E TERRE DA SCAVO

XXXIII In fase di realizzazione degli interventi gli scarti di lavorazione dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione; il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.

INQUINAMENTO LUMINOSO

XXXIV I sistemi di illuminazione pubblica dovranno essere provvisti di corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto.

XXXV Si segnala l'importanza di ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo e di perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso nell'illuminazione privata attraverso l'utilizzo di lampade opportunamente schermate verso la volta celeste.

ALTRE INDICAZIONI

XXXVI Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

XXXVII I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013.

XXXVIII In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

ART. 59 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE NELLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
2. Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
3. DPR 8 settembre 1997 n.357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;
4. Allegato A alla DGR 10 ottobre 2006 n.3173 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”.

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Al fine di tutelare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina” lo studio di Valutazione di Incidenza individua, per le norme di Piano ritenute maggiormente significative in quanto contemplanti una potenziale trasformazione dello stato di fatto, indicazioni e prescrizioni da attuarsi in fase di cantiere e fruizione delle opere connesse con la realizzazione delle previsioni di Piano.

DIRETTIVE

6. Il P.I. assume e fa proprie le indicazioni e prescrizioni individuate nella Valutazione di Incidenza e riportate nel successivo comma 8 e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza.
7. In fase di applicazione degli strumenti di attuazione degli interventi dovrà essere prevista la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella DGR 3173/2006.

PRESCRIZIONI

8. Si riportano di seguito le prescrizioni dettate dalla Valutazione di Incidenza da osservare in fase di attuazione del Piano.

INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	NT alle quali si riferiscono le prescrizioni
I. Per gli interventi di trasformazione ricadenti all’interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del fiume Sile valgono le direttive e le previsioni del Piano Ambientale (P.A.) del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.	Artt. 40, 44, 46, 48, All. C – APP n. 1
II. Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel suolo.	Artt. 40, 41, 44, 46, 48, All. C
III. Per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove possibile, l’allacciamento alla rete fognaria esistente. Qualora non fosse possibile l’allacciamento alla rete fognaria esistente, andranno comunque previsti dei sistemi alternativi di gestione delle emissioni liquide al fine di non alterare l’ecosistema idrico.	Artt. 40, 41, 44, 46, 48, All. C
IV. In fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla produzione di rumore derivanti dall’utilizzo dei macchinari. A tal proposito si rammenta che all’interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità al Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto” ed alle successive integrazioni e modifiche.	Artt. 40, 41, 44, 46, 48, All. C
V. Durante la fase di cantiere andrà posta particolare attenzione nella movimentazione dei materiali in prossimità dei corsi d’acqua al fine di escludere qualsiasi possibilità di alterazione della qualità delle acque	Artt. 40, 41, 44, 46, 48, All. C

VI. In fase di cantiere dovranno essere tenuti sotto controllo gli eventuali sversamenti di sostanze nocive derivanti dall'utilizzo dei macchinari.	Artt. 40, 41, 44, 46, 48, All. C
VII. In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.	Artt. 40, 41, 44, 46, 48, All. C
VIII. Qualora in fase di cantiere i terreni movimentati fossero particolarmente secchi e causassero una notevole produzione di polveri, dovranno essere individuate misure atte al contenimento delle stesse.	Artt. 40, 41, 44, 46, 48, All. C
IX. La realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica dovrà avvenire nel rispetto della L.r. n. 17 del 7 Agosto 2009 "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".	Artt. 40, 41, 44, 46, 48, All. C
X. Particolare tutela dovrà essere posta alla raccolta e trattamento delle acque nel caso della realizzazione di viabilità e riqualificazioni infrastrutturali. Per evitare l'inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque raccolte dalle sedi stradali che potrebbero avere delle ripercussioni negative sugli ecosistemi dovrà essere verificata in sede di progettazione degli interventi la necessità di inserimento di vasche di prima pioggia e di disoleazione per la raccolta degli idrocarburi.	Art. 48

9. In riferimento alla valutazione di incidenza sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE, come prescritto nel parere motivato della Commissione VAS n. 79 del 16/04/2014, si prescrive:
- di analizzare, in sede di strumenti di pianificazione comunale derivanti dall'attuazione delle norme tecniche del PAT, le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi;
 - che gli strumenti attuativi, gli accordi di programma e le azioni svolti in attuazione del piano non interessino ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 07/147/CE in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
 - di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma), progetti e interventi e azioni facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: art. 8, 9, 17, 18, 28, 29, 30, 32 (per le azioni interne alla rete Natura 2000), 33 (per le azioni interne alla rete Natura 2000) 37, 38, 39, 42, 43, 47, 49, 52, 53, 54, 60 e 61;
 - che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati con gli art. 33 e 53 e con i P.I. e riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A della D.G.R. 4241/08;
 - di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - che nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico venga prevista:
 - la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purchè sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;

- l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti produttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

ART. 60 – APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. L. n. 241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
3. Circolare Regionale n. 16 del 30.07.2001.
4. Circolare Regionale n. 2 del 15.01.2009.
5. DPR n. 160 del 07.09.2010, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, Comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
6. Legge Regionale del 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Il PAT prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in essere.

DIRETTIVE

8. Il PAT assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le varianti di cui al DPR 160/2010, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001, in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla LR n. 11/2004 (e dei successivi Atti di indirizzo) e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica. In particolare, nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) è vietato:
 - recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
 - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
 - interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano;
 - interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di PRGC, sempre che il progetto non si configuri come “realizzazione” di un nuovo impianto;
 - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, visuali panoramiche, ecc.;
 - b) è necessario:
 - verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 41 delle N.T. del P.T.R.C. sull'intero territorio del Comune e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
 - verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;
 - garantire il rispetto degli standards urbanistici;
 - convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
 - prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. L'applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al D.P.R. n. 160/2010 e successive modificazioni, deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal PAT ed è ammissibile solo ed esclusivamente nel rispetto dei:
 - a) criteri definiti al precedente comma 7 del presente Articolo;
 - b) principi e procedure definiti dall'Art. 4 (Perequazione urbanistica) e dall'Art. 9 (Accordi tra soggetti pubblici e privati) delle presenti NT;
 - c) principi definiti dagli Artt. 13, 14, 17 e 24 del PTCP.

ART. 61 – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionalen. 50 del 28 dicembre 2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. La localizzazione delle strutture di vendita deve essere uniformata alle direttive definite dalla programmazione regionale in materia e alla pianificazione d'area vasta di livello provinciale.

DIRETTIVE

5. Il PI localizza le strutture di vendita sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
 - b) compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
 - c) compatibilità relazionale:
 - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopedonali;
 - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
 - d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
 - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standards urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. In attesa della approvazione del P.I. l'approvazione di PUA e/o il rilascio di atti abilitativi che prevedano la realizzazione di grandi strutture di vendita e parchi commerciali, è subordinata alla verifica delle condizioni di sostenibilità definite dalle presenti norme.

TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

ART. 62 – APPROVAZIONE DEL PAT

1. Sino all'approvazione del P.A.T. valgono le N.T.A. del P.R.G.C. vigente fatto salvo quanto previsto dalla misure di salvaguardia. A seguito dell'approvazione del P.A.T. il P.R.G.C. vigente assume la valenza di primo P.I. limitatamente alle parti con esso compatibili. Sono da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.
2. L'approvazione del P.A.T. e delle sue varianti comporta:
 - a) la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione;
 - b) la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
3. Rimangono valide tutte le previsioni del P.R.G.C. vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli
 - edifici produttivi in zona impropria,
 - edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo,
 - edifici di valenza storico-testimonialederivanti dalla L.R. n. 11/1987, dalla L.R. n. 24/1985 e dalla L.R. n. 61/1985 ancorché abrogate oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d'obbligo e le convenzioni limitatamente a quanto previsto nel precedente comma 1 del presente Articolo.


ART. 63 – MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Le misure di salvaguardia trovano applicazione per un periodo transitorio intercorrente fra la data di adozione del PAT e quella di approvazione del medesimo.
2. Nel periodo transitorio l'esame delle domande edilizie ed urbanistiche deve essere effettuato:
 - a) negando le autorizzazioni che si sarebbero negate anche prima dell'adozione del P.A.T.;
 - b) sospendendo ogni autorizzazione se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T. adottato;
 - c) rilasciando le autorizzazioni se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due requisiti:
 - non incorre in nessun motivo di diniego;
 - è conforme al P.A.T. adottato.

ELENCO ABBREVIAZIONI

A.C.	Amministrazione Comunale
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
A.T.O.	Ambito Territoriale Omogeneo
D.I.A.	Denuncia Inizio Attività
D.G.R.V.	Delibera Giunta Regionale Veneto
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
G.U.	Gazzetta Ufficiale
I.R.V.V.	Istituto Regionale Ville Venete
L.	Legge nazionale
L.R.	Legge Regionale
M.C.S.	Mercalli–Cancani–Sieberg (scala di misura terremoti articolata in 12 gradi di intensità)
N.C.d.S.	Nuovo Codice della Strada
N.T.	Norme Tecniche
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
N.T.O.	Norme Tecniche Operative
O.P.C.M.	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.A.	Piano Ambientale
P.A.I.	Piano Assetto Idrogeologico
P.A.T.	Piano Assetto del Territorio
P.I.R.U.E.A.	Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
P. di L.	Piano di Lottizzazione
P.E.E.P.	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
P.I.	Piano degli Interventi
P.I.P.	Piano per gli Insediamenti Produttivi
P.P.	Piano Particolareggiato
P.R.	Piano di Recupero
P.R.G.C.	Piano Regolatore Generale Comunale
P.R.C.	Piano Regolatore Comunale
P.S.R.	Programma Sviluppo Rurale
P.T.C.P.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
P.T.R.C.	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
P.U.A.	Piano Urbanistico Attuativo
R.D.	Regio Decreto
R.E.	Regolamento Edilizio
R.P.	Responsabile Procedimento
S.A.U.	Superficie Agricola Utilizzata
S.U.A.P.	Sportello Unico Attività Produttive
S.T.C.	Superficie Territoriale Comunale
Q.C.	Quadro Conoscitivo
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
U.M.I.	Unità Minima di Intervento
V.A.S.	Valutazione Ambientale Strategica
V.I.A.	Valutazione Impatto Ambientale
V.Inc.A.	Valutazione Incidenza Ambientale
Z.T.O.	Zone Territoriali Omogenee

ALLEGATO A: AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI




ATO 1 – QUINTO DI TREVISO




A.T.O. 1		Quinto di Treviso	
L'A.T.O. n. 1 ha una superficie pari a Ha 469,36 e comprende il nucleo urbano di Quinto di Treviso, caratterizzato dallo storico rapporto con le acque del Fiume Sile. Nel secondo dopoguerra il capoluogo si è espanso lungo la S.R. 515 "Noalese" sulle direttrici meridionale e occidentale, limitando la propria espansione a sud del tracciato della Treviso-Ostiglia.			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici
<i>Residenziale</i>	mc	91 000	30 mq / ab
<i>Commerciale</i>	mq	0	1 mq / mq Slp
<i>Direzionale</i>	mc	0	1 mq / mq
<i>Produttivo</i>	mq	0	10%
<i>Turistico</i>	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	396	
<i>S.A.U. trasformabile</i>	mq	100 000	
<i>Aree compromesse</i>	mq	30 000	

ATO 2 – SANTA CRISTINA



A.T.O.		2	Santa Cristina	
L'A.T.O. n. 2 ha una superficie pari a Ha 193,20 e comprende il nucleo urbano di Santa Cristina, sorto in prossimità dell'oasi naturalistica del mulino di Cervara ed espanso a nord della dismessa linea ferroviaria Treviso-Ostiglia.				
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici mq	
<i>Residenziale</i>	mc	21 000	30 mq / ab	
<i>Commerciale</i>	mq	0	1 mq / mq Slp	
<i>Direzionale</i>	mc	0	1 mq / mq	
<i>Produttivo</i>	mq	0	10%	
<i>Turistico</i>	mc	0	15 mq / 100 mc	
Abitanti teorici	num.	91		
<i>S.A.U. trasformabile</i>	mq	20 000		
<i>Aree compromesse</i>	mq	10 000		

ATO 3 – POLO PRODUTTIVO



A.T.O.		3	Il polo produttivo	
L'A.T.O. n. 3 ha una superficie pari a Ha 136,51 e comprende il polo industriale e commerciale localizzato a sud del territorio comunale, lungo la SR 515 "Noalese"				
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici mq	
Residenziale	mc	3 500	30 mq / ab	
Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp	
Direzionale	mc	0	1 mq / mq	
Produttivo	mq	15 000	10%	
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc	
Abitanti teorici	num.	15		
S.A.U. trasformabile	mq	15 000		
Aree compromesse	mq	5 000		

ATO 4 – AMBITO AGRICOLO



A.T.O. 4		L'ambito agricolo	
L'A.T.O. n. 4 ha una superficie pari a Ha 1113,52 e comprende il territorio agricolo, caratterizzato dalla presenza di molteplici elementi di discontinuità di tipo lineare (assi infrastrutturali) e areale (edifici isolati e case sparse), che determinano un elevato grado di frammentazione paesaggistico-ambientale del territorio non antropizzato.			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici
<i>Residenziale</i>	mc	17 500	30 mq / ab
<i>Commerciale</i>	mq	0	1 mq / mq Slp
<i>Direzionale</i>	mc	0	1 mq / mq
<i>Produttivo</i>	mq	0	10%
<i>Turistico</i>	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	76	
<i>S.A.U. trasformabile</i>	mq	15 000	
<i>Aree compromesse</i>	mq	10 000	

ALLEGATO B: AZIONI STRATEGICHE

1. RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO STORICO

AMBITO DI AZIONE

1. La presente Azione Strategica riguarda i temi della riorganizzazione e ridisegno della viabilità di attraversamento del capoluogo e della riqualificazione e valorizzazione del centro storico.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 5 "Riorganizzazione della viabilità di attraversamento del centro storico"

OBIETTIVI

3. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., definisce la riorganizzazione della viabilità di attraversamento del centro storico perseguendo i seguenti obiettivi:

a) SISTEMA INSEDIATIVO

- *Centro storico.*
Riqualificazione del centro storico: riorganizzazione dei fronti commerciali, ridefinizione dei percorsi pedonali/ciclabili di collegamento al Fiume Sile;
- *Città di espansione prevista dal PAT.*
Definizione dei parametri urbanistici e dei comparti, individuazione degli accessi all'area (con sbocco diretto sulla viabilità di livello locale), definizione degli strumenti perequativi per la riorganizzazione della viabilità di livello territoriale;
- *Piazza Roma.*
Riorganizzazione degli accessi alla piazza, ridisegno degli spazi pubblici e "apertura" dei collegamenti ciclopedonali al Fiume Sile, definizione dell'arredo e alberatura lungo strada;

b) SISTEMA INFRASTRUTTURALE

- *Viabilità da potenziare (Via Biasuzzi).*
Allargamento e adeguamento della sezione stradale al traffico di attraversamento, piantumazione di fasce alberate di mitigazione dell'impatto acustico e visivo, messa in sicurezza dei nodi critici;
- *Viabilità di progetto.*
Realizzazione e completamento della nuova viabilità di attraversamento del centro storico salvaguardando e tutelando l'assetto infrastrutturale ad uso ciclopedonale del sedime dell'ex ferrovia Treviso-Ostiglia;
- *Rotatoria di progetto.*
Realizzazione rotatoria per la fluidificazione del traffico e lo smistamento dei differenti livelli di mobilità (mobilità di attraversamento, mobilità locale);
- *Viabilità da riqualificare (parte di Via San Cassiano, Via Ciardi, Piazza Roma, Via Piave, parte di Via Boiago).*
Ridisegno degli accessi tra spazio stradale e spazi pubblici e di pertinenza dell'edificato, realizzazione e/o ridisegno degli spazi di sosta per i mezzi privati e per i trasporti pubblici, fasce alberate di mitigazione.
- *Connessioni all'ambito fluviale del Sile.*
Realizzazione di percorsi ciclopedonali di collegamento tra il centro storico, il Fiume Sile, le Ville Ciardi e Giordani e il sistema dei manufatti di archeologia industriale (mulini);

c) SISTEMA STORICO-AMBIENTALE

- *Fasce alberate di mitigazione.*
Ridisegno dell'alberatura lungo strada, realizzazione di fasce filtro di protezione delle nuove aree di espansione previste dal P.A.T. dalla nuova viabilità di attraversamento del centro storico.
- *Fascia filtro.*
Realizzazione di una zona "filtro" tra l'area produttiva e la zona di espansione residenziale prevista dal P.A.T..

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

4. Gli strumenti per l'attuazione degli obiettivi fissati sono:
- a) P.U.A.;
 - b) Schede Progettuali ai sensi del precedente Art. 7 delle presenti N.T.;
 - c) piani di settore di livello comunale o superiore;
 - d) accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi del precedente Art. 9 delle presenti N.T.;
 - e) opere pubbliche di competenza comunale e/o sovracomunale;
 - f) atti di programmazione negoziata ed in particolare accordi di programma di cui all'Art. 7 della L.R. n. 11/2004.

2. LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO DA CONCERTARE CON IL PARCO DEL SILE

AMBITO DI AZIONE

1. La presente Azione Strategica riguarda un ambito individuato dalla Tavola n. 4.1, "Carta delle Trasformabilità" e denominato:
 - a) Linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale (da concertare con il Parco del Sile);
 - b) Edificazione diffusa;
localizzato in adiacenza al tessuto edificato di Santa Cristina, rispettivamente:
 - a) a Nord della viabilità di progetto tra Via I Maggio e Via Sega di cui al precedente Art. 48 delle presenti N.T.;
 - b) a Sud e a Est di Via Emiliana e Via I Maggio;
 - c) a Ovest di Via Sega;compreso all'interno della "Zona a riserva naturale orientata" del vigente Piano Ambientale (P.A.) del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

OBIETTIVI

2. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T., i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O. e i contenuti del P.A. del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, definisce gli ambiti di trasformazione e riqualificazione perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) SISTEMA INSEDIATIVO
 - *Tessuto edilizio.*
Configurazione in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
 - *Opere di urbanizzazione e servizi.*
Integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
 - b) SISTEMA INFRASTRUTTURALE
 - *Funzioni, viabilità e percorsi ciclo-pedonali.*
Integrazione e relazione con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto riguarda le funzioni, l'immagine urbana e le relazioni viarie e ciclo-pedonali;
 - *Viabilità di raccordo tra Via I Maggio e Via Sega.*
Realizzazione della viabilità di collegamento tra Via I Maggio e Via Sega al fine di riorganizzare i flussi di traffico, riqualificare la viabilità esistente (eliminazione della curva a gomito su Via Sega), ridefinire i limiti fisici tra il tessuto urbano e l'ambito extraurbano;
 - *Viabilità locale di accesso alle aree residenziali.*
Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada;
 - c) SISTEMA STORICO-AMBIENTALE
 - *Paesaggio e Ambiente.*
Inserimento paesaggistico e ambientale in armonia con il territorio circostante, ricomposizione e riqualificazione del fronte dell'edificato verso il territorio agricolo e l'ambito del Fiume Sile.
 - *Percorsi ciclo-pedonali e Fiume Sile.*
Integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto e del Fiume Sile;
 - *Fasce di mitigazione ambientale.*
Realizzazione di idonee fasce di mitigazione e compensazione ambientale a Sud (in corrispondenza della nuova viabilità di progetto) e nelle aree prossime al Fiume Sile, anche mediante la realizzazione di una fascia d'alberatura autoctona di indicativamente 8 m.

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

3. Gli interventi di riqualificazione e trasformazione, come individuati nella Tavola n. 4.1, "Carta delle Trasformabilità" e disciplinati nella presente "Azione Strategica" potranno essere subordinati previa

approvazione, da parte del competente organismo regionale, di apposita variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile:

- a) alla definizione di un Accordo di programma, ai sensi dell'Art. 7 della LR 11/04, sottoscritto da:
 - Comune di Quinto di Treviso;
 - Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;che definisca gli interventi finalizzati alla riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio interessato;
- b) alla successiva definizione di un Accordo tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004, sottoscritto da:
 - Privati proprietari dell'ambito come definito al precedente comma 1 del presente Articolo;
 - Comune di Quinto di Treviso;
 - Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;che assuma nel P.I. la proposta di rilevante interesse pubblico;
- c) alla redazione di un PUA presentato dai Privati proprietari dell'ambito come definito al precedente comma 1 del presente Articolo, e approvato dall'A.C..

3. COLLEGAMENTO CON IL FIUME SILE

AMBITO DI AZIONE

1. La presente Azione Strategica riguarda un ambito individuato dalla Tavola n. 4.1, "Carta delle Trasformabilità" e compreso all'interno del perimetro:
 - a) del centro storico di Quinto di Treviso (in parte);
 - b) del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;localizzato in ambito prospiciente Piazza Roma, rispettivamente collegato:
 - d) a Nord con Via G. Ciardi
 - e) a Ovest con Via Rosta;
 - f) a Est con Via Vittorio Emanuele;denominato "Punto di Accesso al Parco" dal vigente Piano Ambientale (P.A.) del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

OBIETTIVI

2. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T., i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O, i criteri per la conservazione del centro storico e i contenuti del P.A. del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, definisce gli ambiti di riqualificazione e valorizzazione perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) **PECULIARITÀ STORICO-AMBIENTALI**
 - *Centro storico.*
Definizione delle modalità per la tutela e valorizzazione del centro storico compatibilmente con i valori naturalistici del Fiume Sile: ripristino dello storico rapporto terra-acqua, individuazione delle piazze e dei collegamenti pedonali e ciclabili verso il Fiume Sile
 - *Edificio con grado di protezione.*
Definizione delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, , l'eliminazione di superfetazioni e opere incongrue, la salvaguardia e/o il recupero delle facciate prospicienti il Fiume Sile
 - *Ville Venete e Parco storico.*
Tutela dei caratteri storico-architettonici, conservazione di coni visuali e di quinte, sistemazione degli spazi scoperti di pregio paesaggistico, collegamento ciclopedonale con il Fiume Sile.
 - *Fiume Sile.*
Tutela dei caratteri naturalistico-ambientali e ripristino dei collegamenti tra acqua e terraferma.
 - b) **CONNESSIONI CON LA VIABILITÀ**
 - *Punto di accesso al Parco.*
Realizzazione di area di fruizione turistica e ricreativa (struttura polifunzionale, noleggio bici, attracco pantane e visite guidate al Parco) e collegamento ciclo-pedonale con il Parco.
 - *Passerella ciclopedonale.*
Realizzazione passerella sospesa in legno di collegamento tra Piazza Roma e Via Rosta.
 - *Percorso ciclopedonale.*
Realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento tra:
 1. Piazza Roma e la nuova passerella sospesa in legno;
 2. Via Vittorio Emanuele (punto di accesso al Parco) e la nuova passerella sospesa in legno.e sistemazione percorso ciclo-pedonale di Via Rosta.
 - *Belvedere.*
Realizzazione di piazzole belvedere, punti di osservazione dell'avifauna.
 - *Piazza.*
Ridisegno di Piazza Roma, realizzazione banchina sul Fiume Sile, ricollocazione monumento, eliminazione collegamento carrabile verso Sud (Via Ciardi a senso unico).
 - *Banchina attracco pantane.*

Realizzazione banchina di attracco pantane, elemento di connessione con la mobilità fluviale.

c) FRUIZIONE TURISTICA E RICREATIVA

- *Struttura di fruizione turistica e ricreativa.*

Nuova struttura polifunzionale a servizio del Parco, realizzazione di struttura di servizio (ricovero e tettoia) per il noleggio bici, realizzazione di struttura di servizio all'attracco pantane e centro per le visite guidate al Parco.

- *Ambito di fruizione turistica e ricreativa.*

Sistemazione a verde del punto di accesso al Parco e realizzazione di strutture di fruizione turistica e ricreativa del parco.

d) VERDE E PARCHEGGI

- *Parcheggi.*

Realizzazione di nuovi parcheggi e sistemazione dei parcheggi esistenti in Piazza Roma.

- *Ambito fluviale del Sile.*

Salvaguardia dell'area di pertinenza del Fiume Sile e ripristino della vegetazione autoctona.

- *Vegetazione esistente e/o da realizzare.*

Salvaguardia del patrimonio vegetativo, realizzazione di interventi di rimodellazione e nuove essenze arboree e arbustive autoctone.

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

3. Gli interventi di riqualificazione e valorizzazione, come individuati nella Tavola n. 4.1, "Carta delle Trasformabilità" e disciplinati nella presente "Azione Strategica" potranno essere subordinati alla definizione di un Accordo di programma, ai sensi dell'Art. 7 della LR 11/04, sottoscritto da:

- Comune di Quinto di Treviso;
- Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;

che definisca gli interventi finalizzati alla riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio interessato.

PECULIARITÀ STORICO-AMBIENTALI		Centro storico
		Edificio con grado di protezione
		Villa Veneta
		Parco storico della Villa Veneta
		Fiume Sile
CONNESSIONI CON LA VIABILITÀ		Punto di accesso al Parco
		Passerella ciclo-pedonale
		Percorso ciclo-pedonale
		Belvedere
		Piazza
		Banchina attracco panthane
FRUIZIONE TURISTICA E RICREATIVA		Struttura di fruizione turistica e ricreativa 1 - Struttura polifunzionale 2 - Struttura per noleggio bici 3 - Struttura per attracco panthane
		Ambito di fruizione turistica e ricreativa
VERDE E PARCHEGGI		Parcheggio
		Ambito fluviale del Sile
		Vegetazione esistente e/o da realizzare



ALLEGATO C – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 1 – PREMESSA

1. Nella Tavola n. 4.1, “Carta delle Trasformabilità” sono perimetrati gli ambiti dei presenti Accordi sottoscritti tra Comune e soggetti privati ai sensi dell’Art. 6 della L.R. n. 11/2004 e del precedente Art. 9 delle presenti N.T..
2. Gli Accordi sono ordinati ai principi dettati dalla Legge Regionale ed agli obiettivi definiti nel Documento Preliminare deliberato dalla Giunta Comunale ed esaminato e approvato dalla Giunta della Provincia di Treviso e dalla Regione Veneto.
3. Gli Accordi, i cui testi sottolineano ed evidenziano il carattere di rilevante interesse pubblico delle relative iniziative, come richiesto dall’Art. 6 della L.R. 11/2004, contengono indirizzi e direttive per la formazione del successivo P.I. e dei P.U.A.. A tale formazione si procederà confermando il metodo della concertazione già sperimentato nella fase di redazione del P.A.T., nel rispetto delle procedure di Legge.

ART. 2 – ELENCO ACCORDI

1. Accordo Art. 6 Legge Regionale n. 11/2004 tra il Comune di Quinto di Treviso e Rachello Costruzioni S.r.l..
2. Accordo Art. 6 Legge Regionale n. 11/2004 tra il Comune di Quinto di Treviso e i sigg. Povellato Eugenio e Povellato Andrea.

**ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI ARTICOLO 6
LEGGE REGIONALE N. 11/2004**

TRA

il **COMUNE DI QUINTO DI TREVISO** (d'ora in avanti "Comune")
con sede in Quinto di Treviso, Piazza Roma n. 2, CF: 80008290266
in persona del Sindaco pro tempore,
debitamente autorizzato con deliberazione consiliare n. del

E

RACHELLO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Quinto di Treviso, Via Europa 3,
C.F. e P. I.V.A. 04435220266
in persona del legale rappresentante, signor Roberto Rachello,
(d'ora in avanti "Parte Privata")

PREMESSO E CONSIDERATO:

1. che il Comune di Quinto di Treviso è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con delibere di Giunta Regionale n. 3047 del 29.10.2002 e n. 2898 del 03.10.2003 e successive Varianti;
2. che il Comune sta predisponendo il nuovo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) secondo i disposti normativi della Legge Regionale 11/2004, trovandosi così ad individuare le nuove direttrici di crescita ed espansione urbana e le aree strategiche per l'assetto e riqualificazione del territorio comunale;
3. che con Delibera n. 73 del 20.05.2009 la Giunta Comunale ha adottato il Documento Preliminare che contiene gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il Piano e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio;
4. che il Comune ha confermato la propria attività al metodo della partecipazione e della concertazione assicurando il confronto con i soggetti portatori di interesse e invitandoli a concorrere alla definizione delle scelte strategiche individuate dallo strumento urbanistico;
5. che la Parte Privata è proprietaria degli immobili siti in comune di Quinto di Treviso, Via Costamala e Via Zecchina e catastalmente contraddistinti dal:

Catasto Terreni, Foglio 4

mappali 86, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 915, 922, 956, 958

Catasto Terreni, Foglio 12

mappali 1148, 1158, 2984, 2989, 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3002, 3008, 3009, 3010, 3273, 3276, 3278, 3280, 3001

Catasto Terreni, Foglio 13

mappali 16, 47, 77, 78, 95, 96, 98, 104, 107, 119, 122, 158, 451, 828, 829, 830, 832, 909, 910, 911, 951, 953, 955, 969, 974, 976, 977, 981, 985, 986, 988, 117, 908, 121

Catasto Terreni, Foglio 15

mappali 445, 449, 452

Nuovo Catasto Edilizio Urbano, Sezione B, Foglio 6

mappale 216

per una superficie complessiva di 218.211 mq, così come rappresentati nell'Allegato A;

6. che il P.R.G. Comunale Vigente disciplina le aree di cui ai punti precedenti come:
 - ZTO C2/26 residenziale di espansione, di superficie pari a 60.860 mq e con una capacità massima volumetrica pari a 85.204 mc;
 - ZTO D2/3 terziaria, di superficie pari a 5.876 mq e con una superficie massima utile pari a 3.525 mq;
 - ZTO F/48, F/63, F/64, F/65, F/66 per attrezzature relative all'istruzione, all'interesse comune, al verde pubblico, ai parchi e al gioco e allo sport
 - ZTO P/26, P/38, P/38-1 aree per parcheggio a raso
 - ZTO E1 sottozona agricola speciale
 - ZTO E2.1 sottozona agricolacosì come rappresentate nell'Allegato B
7. che gli articoli 6, 7, 35, 36 e 37 della Legge Regionale del Veneto n. 11/2004 consentono ai Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, per perseguire la perequazione urbanistica, per individuare gli interventi di miglioramento della qualità urbana e per consentire compensazioni che permettano ai proprietari di aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree, previa cessione dell'area oggetto di vincolo;
8. che la Parte Privata, con istanza datata 30.11.2011, ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere un Accordo pubblico-privato ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004, con il quale fossero parzialmente rivisti i contenuti del P.U.A. approvato con D.C.C. n. 49 del 30.12.2009
9. che il Comune, con provvedimento datato 12.01.2012, ha pubblicato avviso per la presentazione di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico che siano coerenti al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione della città e del territorio definiti dal PAT e specificati nel Documento Preliminare, nonché dal quadro di programmazione delle opere pubbliche dell'Amministrazione Comunale;

10. che la Parte Privata, con istanza datata 10.02.2012 ha riproposto alla A.C. delle modifiche, rispetto a quanto previsto dal P.R.G. e dal P.U.A. vigenti, da introdurre nel redigendo P.A.T. e nel successivo P.I.;
11. che la proposta ha per oggetto una trasformazione con forme di perequazione aventi rilevante interesse pubblico;
12. che con Delibera n. 79 del 27/06/2012 la Giunta Comunale ha preso atto dei seguenti criteri per la valutazione dell'interesse pubblico delle proposte di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004:
 - a) verifica della coerenza urbanistica della proposta di accordo con i vincoli, con i valori storico-ambientali, con le caratteristiche geologiche del territorio e con l'assetto insediativo e infrastrutturale;
 - b) verifica della coerenza urbanistica della proposta di accordo con gli indirizzi contenuti nel Documento Preliminare del P.A.T. adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 20.05.2009;
 - c) verifica della coerenza urbanistica della proposta di accordo con il rilevante interesse pubblico;
13. che con Delibera n. 80 del 04/07/2012 la Giunta Comunale ha riconosciuto l'interesse pubblico della proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 presentata dalla Parte privata;
14. dato atto che, il valore della perequazione è da intendersi non solo come valore dello scambio ma anche come incontro dell'interesse pubblico e privato per il raggiungimento d'altri fini essendo presenti anche elementi non immediatamente valutabili in termini economici, quali, a titolo di esempio, la riorganizzazione del sistema della mobilità, l'ampliamento dell'offerta di attrezzature e di servizi pubblici, l'insediamento di residenze ed attività commerciali di alta qualità, allo stato attuale poco presenti nel territorio;
15. vista la volontà del Comune di acconsentire alle richieste di cui ai sopraccitati punti, previa approvazione e stipula del presente Accordo, secondo l'Art. 6 della LR 11/2004, al fine di veder realizzate le opere richiamate ai punti precedenti che rivestono un rilevante interesse pubblico;
16. tenuta comunque presente la circostanza che nel caso in cui da parte della Provincia di Treviso, in sede di approvazione del P.A.T., non dovesse essere condivisa la previsione urbanistica oggetto del presente Accordo e la stessa dovesse essere stralciata, il presente Accordo si intenderà risolto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. FASI PROCEDIMENTALI E ATTUATIVE

1. Il presente Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione (PAT) cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
2. Il presente Accordo individua un percorso procedimentale composto da due parti distinte:
 1. la prima relativa all'individuazione di contenuti discrezionali nel P.A.T.;
 2. la seconda relativa all'individuazione di contenuti discrezionali nel P.I., con la qualificazione e quantificazione del beneficio pubblico e della perequazione urbanistica.
3. Ad avvenuta approvazione del P.A.T., il successivo P.I., specificherà tutti i contenuti progettuali ai quali dovrà attenersi lo strumento attuativo per la realizzazione dei contenuti del presente accordo;
4. L'accordo diverrà valido ed efficace solo con l'approvazione dello stesso nelle forme previste dall'Art. 6 della L.R. 11/2004;
5. Divenuta valida ed efficace la prima parte dell'accordo a seguito dell'approvazione del P.A.T., le parti daranno esecuzione agli obblighi contenuti nella seconda parte dell'accordo
6. Tutti i contenuti del presente Accordo troveranno puntuale conferma e definizione nella Convenzione che verrà sottoscritta tra Comune e Parte Privata dopo l'approvazione del P.U.A.. Quest'ultimo, assieme a tutte le opere pubbliche e private previste, potrà essere approvato con le procedure previste dall'Accordo di Programma di cui all'Art. 7 della L.R. 11/2004.

3. OGGETTO

1. Il presente Accordo è conseguenza dell'istanza di data 10.02.2012 formulata dalla Parte Privata riguardante la determinazione di taluni contenuti degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, a fronte dell'impegno da parte dei privati stessi di realizzare un intervento di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.

2. Obblighi della Parte Privata:

- a) La Parte Privata, a seguito della determinazione da parte del Comune dei contenuti discrezionali del P.A.T. e del P.I., si impegna a dar corso alle opere e alle cessioni indicate nella lettera che segue, definendo nel dettaglio con il Comune il contenuto della seconda parte dell'accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004, e quindi individuando i contenuti discrezionali del P.I., con la qualificazione e quantificazione del beneficio pubblico e della perequazione urbanistica;
- b) Più precisamente, la Parte Privata, una volta che nel P.A.T. e nel P.I. saranno recepiti i contenuti di cui al successivo comma 3 del presente articolo e subordinatamente a tale recepimento, si impegna a:
 - garantire una migliore offerta nella gestione delle aree destinate alla sosta previste a ridosso di Via Costamala, attraverso un'integrazione tra i parcheggi della Z.T.O. D2/3 e quelli pubblici. Questi ultimi verranno realizzati a carico della parte privata di dimensioni proporzionate all'intervento di trasformazione e rimarranno di proprietà privata con vincolo di destinazione d'uso pubblica e costi di manutenzione a carico della parte privata. Tali parcheggi, nella misura del 50%, potranno concorrere al soddisfacimento dello standard urbanistico della zona commerciale.;
 - riorganizzare la mobilità, mediante la conferma della realizzazione e cessione di una nuova viabilità di collegamento tra Via Costamala e Via Zecchina, senza interferire con le aree del Quinto Camper Resort, soggette a vincolo ventennale;
 - cedere gli edifici e le aree lungo il Fiume Sile, di superficie pari a 56.400 mq, relativi al compendio immobiliare dell'attività produttiva dismessa ex Cava Biasuzzi in Via Costamala;
 - cedere e/o realizzare opere pubbliche e/o di interesse pubblico, in conformità alla programmazione delle opere pubbliche del Comune, per un valore minimo di € 2.250.000,00 e comunque proporzionato all'intervento di trasformazione, da realizzarsi prevalentemente all'interno degli immobili da cedere sopra richiamati e ricompresi nel nuovo ambito;
 - produrre a proprie spese, fino ad un costo massimo di € 50.000,00, un progetto ai livelli preliminare e definitivo relativo alla riqualificazione delle aree prospicienti il Fiume Sile sopra richiamate, da redigere con i contenuti e le modalità che verranno indicate dal Comune;

3. Obblighi del Comune:

- a) Il Comune, a fronte degli obblighi della parte privata, siccome formalmente assunti nel precedente comma del presente articolo, e visti e ribaditi i contenuti della deliberazione di Giunta

Comunale n. 80 del 04.07.2012, nel contesto del P.A.T. e del successivo P.I., in funzione dei rispettivi ambiti pianificatori, è intenzionato a:

- ampliare la Z.T.O. C2/26 fino ad una superficie complessiva di 119.000 mq, con un indice di utilizzazione territoriale (Ut) pari a 0,30 mq/mq;
 - ampliare la Z.T.O. D2/3 fino ad una superficie complessiva di 20.000 mq, con una superficie utile (Su) minima pari a 0,40 mq/mq;
 - attribuire alla Z.T.O. D2/3 una destinazione d'uso direzionale e commerciale che preveda la possibilità di insediare una struttura avente superficie di vendita per generi alimentari fino a 2.000 mq ed una per altri generi fino a 4.000 mq., qualora conformi alle leggi e regolamenti in materia di programmazione commerciale a quel momento vigenti.
 - allargare l'ambito dello strumento attuativo vigente fino a comprendere gli ampliamenti delle Z.T.O. più sopra descritti, nonchè tutte le aree lungo il Fiume Sile oggetto di cessione da parte della Parte Privata.
 - inserire ogni altra previsione attinente al contenuto del P.A.T. necessaria o utile a rendere eseguibile l'intervento in oggetto, secondo i contenuti delineati nel contesto del presente atto.
- b) Il Comune, a fronte degli obblighi della parte privata, formalmente assunti nel precedente comma del presente articolo, e visti e ribaditi i contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 04.07.2012, nel contesto del P.I. si impegna altresì a:
- dare esecuzione, sempre che le previsioni urbanistiche stabilite nell'accordo siano state recepite nel PAT, alla seconda parte dell'Accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 relativa al P.I. inserendo ogni altra previsione attinente al contenuto del P.I. necessaria o utile a rendere eseguibile l'intervento in oggetto nel rispetto dei contenuti definiti nel presente Accordo.

4. Obblighi di entrambe le parti

Una volta portati ad esecuzione e divenuti efficaci gli obblighi assunti dalle parti nei capoversi che precedono il P.U.A. approvato con D.C.C. n. 49 del 30.12.2009 andrà conseguentemente modificato e adeguato, anche mediante le procedure previste dall'Accordo di Programma di cui all'Art. 7 della L.R. 11/2004. Tutti i contenuti del presente Accordo troveranno altresì puntuale conferma e definizione nella Convenzione che verrà sottoscritta tra Comune e Parte Privata dopo l'approvazione del P.U.A.

4. VINCOLI

1. La Parte privata dovrà presentare gli elaborati relativi all'intervento o al P.U.A., secondo quanto prescritto dal P.I., contenenti le prescrizioni indicate nel presente accordo e nel P.I., nonchè ogni altra clausola d'uso.

2. Ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 2 comma 6, dovranno essere prodotte da parte della Parte Privata idonee garanzie fideiussorie bancarie o assicurative, necessarie ad assicurare il Comune circa la realizzazione degli interventi perequativi, così come previsti all'art. 3, comma 2 lett. b), del presente Accordo.
3. Le obbligazioni di cui al presente articolo si intendono sospensivamente condizionate all'avvenuta approvazione da parte del Comune del presente Accordo pubblico-privato;
4. Il presente Accordo è vincolante per la ditta proprietaria dal momento della firma del presente atto mentre lo sarà per il Comune solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Accordo.

5. TRASFERIMENTI

1. L'eventuale trasferimento a soggetti terzi del terreno oggetto di proposta comporta l'estensione degli obblighi derivanti dal presente Accordo agli aventi causa.

6. RISOLUZIONE

1. Qualora il Consiglio Comunale o la Provincia di Treviso non dovesse approvare nei termini concordati gli strumenti urbanistici oggetto del presente Accordo (P.A.T. e P.I.) o gli stessi, una volta approvati, non diventassero efficaci o venissero annullati per qualsiasi causa, il presente Accordo si risolverà di pieno diritto e rimarrà privo di qualsiasi efficacia, con esclusione di qualsiasi pretesa reciproca tra le parti;
2. Tutti i contenuti del presente Accordo dovranno trovare applicazione entro 36 mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione; dopo tale scadenza sarà a tutti gli effetti considerato nullo. Le parti di comune intesa potranno tuttavia sottoscrivere delle proroghe ai termini sopra stabiliti;
3. La decadenza dell'Accordo dovuta ai motivi di cui al precedente punto 1, comporterà la riconferma delle previsioni del P.R.G. vigente e dei contenuti del P.U.A. approvato con D.C.C. n. 49 del 30.12.2009.

7. ALLEGATI

Costituiscono allegati del presente accordo, che saranno sottoscritti dalle parti qui comparenti:

ALLEGATO A - Estratto mappa catastale

ALLEGATO B - Estratto PRG

Quinto di Treviso, lì ... febbraio 2013


Per il "Comune"

Il Sindaco


Per la "Parte Privata"

Sig. Roberto Rachello

ALLEGATO A – ESTRATTO MAPPA CATASTALE



ALLEGATO B – ESTRATTO PRG



ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI ARTICOLO 6 LEGGE REGIONALE N. 11/2004

TRA

IL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (d'ora in avanti "Comune")

E

Povellato Eugenio, C.F. PVLGNE38T11H131U, residente in Quinto di Treviso, Via Zecchina 48/a,
Povellato Andrea, C.F. PVLNDR66D01H131Z, residente in Quinto di Treviso, Via Zecchina 48/b
(d'ora in avanti "Parte Privata")

PREMESSO E CONSIDERATO:

- che il Comune di Quinto di Treviso è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con delibere di Giunta Regionale n. 3047 del 29.10.2002 e n. 2898 del 03.10.2003 e successive Varianti;
- che il Comune sta predisponendo il nuovo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) secondo i disposti normativi della Legge Regionale 11/2004, trovandosi così ad individuare le nuove direttrici di crescita ed espansione urbana e le aree strategiche per l'assetto e riqualificazione del territorio comunale;
- che con Delibera n. 73 del 20.05.2009 la Giunta Comunale ha adottato il Documento Preliminare che contiene gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il Piano e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio;
- che il Comune ha conformato la propria attività al metodo della partecipazione e della concertazione assicurando il confronto con i soggetti portatori di interesse e invitandoli a concorrere alla definizione delle scelte strategiche individuate dallo strumento urbanistico;
- che la Parte Privata è proprietaria degli immobili siti in comune di Quinto di Treviso, Via Zecchina e catastalmente contraddistinti dal:
Catasto Terreni, Foglio 13
mappali 316, 919, 920
per una superficie complessiva di 19.699 mq, così come rappresentati nell'Allegato A;
- che il P.R.G. Comunale Vigente disciplina le aree di cui ai punti precedenti come sottozona agricola di tipo E2.1.

- che gli articoli 6, 7, 35, 36 e 37 della Legge Regionale del Veneto n. 11/2004 consentono ai Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, per perseguire la perequazione urbanistica, per individuare gli interventi di miglioramento della qualità urbana e per consentire compensazioni che permettano ai proprietari di aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree, previa cessione dell'area oggetto di vincolo;
- che il Comune, con istanza datata 12.01.2012, ha pubblicato avviso per la presentazione di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico che siano coerenti al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione della città e del territorio definiti dal PAT e specificati nel Documento Preliminare, nonché dal quadro di programmazione delle opere pubbliche dell'Amministrazione Comunale;
- che la Parte Privata, con istanze datate 08.08.2011, 13.02.2012 e a seguito di successivi incontri intervenuti con il Comune ha richiesto che l'area di proprietà indicata in premessa sia inserita nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), in corso di elaborazione da parte del Comune, e ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere un Accordo pubblico-privato ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004;
- che la proposta ha per oggetto una trasformazione di rilevante interesse pubblico che prevede:
 - a) il riordino della zona agricola con la demolizione dei volumi esistenti di tipo residenziale (n. 2 alloggi, garage) e agricolo (stalle, fienili, granai, ricoveri attrezzi, etc.) non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo, e il conseguente riconoscimento da parte del Comune di un credito edilizio dei predetti volumi e destinato ad alloggi residenziali;
 - b) l'utilizzo di tecniche edilizie volte alla biocompatibilità ed al risparmio energetico;
 - c) la cessione gratuita di un'area per: il riutilizzo dei crediti edilizi, il potenziamento dei servizi presenti/previsti nel limitrofo contesto urbano, la realizzazione di interventi di compensazione/mitigazione;
 - d) la realizzazione di interventi edilizi a bassa densità e di elevata qualità architettonica, caratterizzati da un elevato rapporto tra superficie coperta e scoperto permeabile;
 - e) il potenziamento della viabilità esistente e la realizzazione di una nuova viabilità funzionali alla riorganizzazione e fluidificazione del sistema della mobilità;
 - f) il potenziamento/completamento della rete dei percorsi ciclopedonali, funzionale a migliorare la connessione tra le parti di città e di territorio.
 - g) la realizzazione e/o cessione di altre opere pubbliche e/o di interesse pubblico per un valore proporzionato all'intervento di trasformazione;
- che con Delibera n. 79 del 27/06/2012 la Giunta Comunale ha preso atto dei seguenti criteri per la valutazione dell'interesse pubblico delle proposte di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004:

- a) verifica della coerenza urbanistica della proposta di accordo con i vincoli, con i valori storico-ambientali, con le caratteristiche geologiche del territorio e con l'assetto insediativo e infrastrutturale;
- b) verifica della coerenza urbanistica della proposta di accordo con gli indirizzi contenuti nel Documento Preliminare del P.A.T. adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 20.05.2009;
- c) verifica della coerenza urbanistica della proposta di accordo con il rilevante interesse pubblico;
- che con Delibera n. 80 del 04/07/2012 la Giunta Comunale ha riconosciuto l'interesse pubblico della proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 presentata dalla Parte privata;
- dato atto che, il valore della perequazione è da intendersi non solo come valore dello scambio ma anche come incontro dell'interesse pubblico e privato per il raggiungimento d'altri fini essendo presenti anche elementi non immediatamente valutabili in termini economici, quali, a titolo di esempio, l'eliminazione di volumi incongrui e/o di degrado non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo;
- vista la volontà del Comune di acconsentire alle richieste di cui ai sopraccitati punti, previa deliberazione e stipula del presente Accordo, secondo l'Art. 6 della LR 11/2004, al fine di veder realizzate le opere richiamate ai punti precedenti che ricoprono un rilevante interesse pubblico;
- tenuta comunque presente la circostanza che nel caso in cui da parte della Provincia di Treviso, in sede di approvazione del P.A.T., non dovesse essere condivisa la previsione urbanistica oggetto del presente Accordo e la stessa dovesse essere stralciata, il presente Accordo si intenderà risolto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. OGGETTO

1. Oggetto del presente Accordo è l'accoglimento della richiesta formulata dalla Parte Privata riguardante la determinazione di taluni contenuti degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, a fronte dell'impegno da parte dei privati stessi di realizzare un intervento di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, avente ad oggetto:
 - la demolizione dei volumi esistenti ad uso residenziale e agricolo e il conseguente riconoscimento da parte del Comune di un credito edilizio dei predetti volumi e destinato ad alloggi residenziali;
 - l'utilizzo di tecniche edilizie volte alla biocompatibilità ed al risparmio energetico;
 - la cessione di un'area a ridosso della ZTO F/66 del limitrofo comparto residenziale previsto dal P.R.G. Comunale vigente, di superficie pari a 5.150 mq;
 - il potenziamento della viabilità esistente e la realizzazione di una nuova viabilità (rotatoria e viabilità di accesso) in grado di riorganizzare la mobilità e il sistema degli accessi;
 - la realizzazione di un sistema di percorsi ciclopedonali funzionali al collegamento di parti di città e di territorio;
 - la realizzazione e/o cessione di altre opere pubbliche e/o di interesse pubblico per un valore proporzionato all'intervento di trasformazione;
2. Il presente Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione (PAT) cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
3. Il presente Accordo individua un percorso procedimentale composto da due parti distinte:
 - la prima relativa all'individuazione di contenuti discrezionali nel P.A.T.;
 - la seconda relativa all'individuazione di contenuti discrezionali nel P.I., con la qualificazione e quantificazione del beneficio pubblico e della perequazione urbanistica.
4. L'accordo diverrà valido ed efficace solo con l'approvazione dello stesso nelle forme previste dall'Art. 6 della L.R. 11/2004;

5. Divenuta valida la prima parte dell'accordo a seguito dell'approvazione del P.A.T., le parti si obbligano reciprocamente alla sottoscrizione della seconda parte dell'accordo.

3. OBBLIGHI DEL COMUNE RELATIVI AL PAT

1. Il Comune, nel contesto del P.A.T., si impegna a:
 - recepire la proposta nell'area di proprietà della Parte Privata consistente nell'attribuzione dei seguenti parametri da riportare e precisare nella seconda parte dell'Accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 relativa al P.I.:
 - assegnare, a seguito della demolizione degli immobili residenziali e rurali non più funzionali alla conduzione del fondo e della realizzazione e/o cessione delle opere perequative di cui al presente Accordo, un credito edilizio di 8.300 mc da destinare a residenza;
 - inserire ogni altra previsione attinente al contenuto del P.A.T. necessaria o utile a rendere eseguibile l'intervento in oggetto, secondo il contenuto delineato nel contesto del presente atto.

4. OBBLIGHI DEL COMUNE RELATIVI AL PI

1. Il Comune, nel contesto del P.I., si impegna a:
 - sottoscrivere con la parte privata la seconda parte dell'Accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 relativa al P.I., sempre che le previsioni urbanistiche stabilite nell'accordo siano recepite nel PAT e nel rispetto dei contenuti definiti nel presente Accordo;
 - inserire ogni altra previsione attinente al contenuto del P.I. necessaria o utile a rendere eseguibile l'intervento in oggetto, secondo il contenuto delineato nel contesto del presente atto.

5. OBBLIGAZIONE DELLA PARTE PRIVATA

1. La Parte Privata, nel momento in cui ritenga di dar corso alla trasformazione dell'attuale ambito di proprietà, si impegna a definire nel dettaglio con il Comune il contenuto della seconda parte dell'accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 nel rispetto dei contenuti definiti nella prima parte dell'accordo, sempre che questa sia stata approvata congiuntamente all'approvazione del P.A.T.
2. La Parte Privata, nel caso in cui addivenga alla sottoscrizione con il Comune della seconda parte dell'accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004, si impegna a:
 - cedere gratuitamente un'area a ridosso della ZTO F/66 del limitrofo comparto residenziale C2/26, di superficie pari a 5.150 mq;
 - realizzare e cedere gratuitamente la viabilità (nuova e di potenziamento di quella esistente) funzionale alla riorganizzazione dell'area di proprietà della Parte privata e del suo contesto territoriale;

- demolire le opere incongrue e gli elementi di degrado, nonché i volumi residenziali e agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo;
- garantire all'interno della progettazione, l'utilizzo di tecniche edilizie volte alla biocompatibilità ed al risparmio energetico;
- realizzare e cedere gratuitamente una viabilità stradale e ciclopedonale funzionale al collegamento tra Via Zecchina e la viabilità di previsione del nuovo comparto residenziale C2/26;
- realizzare e/o cedere altre opere pubbliche e/o di interesse pubblico per un valore proporzionato all'intervento di trasformazione.

6. VINCOLI

1. Nella seconda parte dell'accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 verranno definiti i tempi e le modalità di rilascio da parte della Parte Privata delle garanzie fideiussorie bancarie o assicurative, necessarie ad assicurare il Comune circa la realizzazione degli interventi perequativi, così come previsti ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente Accordo.
2. La Parte privata dovrà presentare gli elaborati relativi all'intervento o al P.U.A., secondo quanto prescritto dal P.I., contenenti le prescrizioni indicate nel presente accordo e nel P.I., nonché ogni altra clausola d'uso.
3. Le obbligazioni di cui al presente articolo si intendono sospensivamente condizionate all'avvenuta approvazione da parte del Comune dell'Accordo pubblico-privato;
4. Il presente Accordo è vincolante per la ditta proprietaria dal momento della firma del presente atto mentre lo sarà per il Comune solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Accordo e suo recepimento nel P.A.T..

7. TRASFERIMENTI

1. L'eventuale trasferimento a soggetti terzi del terreno oggetto di proposta comporta l'estensione degli obblighi derivanti dal presente Accordo agli aventi causa.

8. RISOLUZIONE

1. Qualora il Consiglio Comunale o la Provincia di Treviso non dovesse approvare nei termini concordati lo strumento urbanistico oggetto del presente Accordo (P.A.T. e P.I.) o lo stesso, una volta approvato, non diventi efficace o venga annullato per qualsiasi causa, il presente Accordo si risolverà di pieno diritto e rimarrà privo di qualsiasi efficacia, con esclusione di qualsiasi pretesa reciproca tra le parti.

ALLEGATO A – ESTRATTO MAPPA CATASTALE



Quinto di Treviso, lì ... luglio 2012

Per il "Comune"

Il Sindaco

Per la "Parte Privata"

A..... B.....

A..... B.....

A..... B.....
